

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 894/96 del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1

- ★ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE 3

- ★ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE 10

- ★ Direttiva 96/24/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti 33

- ★ Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 894/96 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Parlamento europeo si è pronunciato, a più riprese, in favore del mantenimento del divieto totale dei fattori di crescita nell'allevamento e del rafforzamento della sorveglianza, dei controlli e delle sanzioni inerenti a tale divieto;

considerando che la somministrazione di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, in particolare di sostanze ad azione ormonica, comporta un grave rischio per la salute umana; che dall'esperienza acquisita risulta che l'uso di tali sostanze o prodotti, potendo ledere la reputazione presso i consumatori dei prodotti ottenuti a partire da animali bovini, può anche condurre a turbare l'equilibrio del mercato delle carni bovine; che, in considerazione dei loro effetti sulla resa di carne, l'uso illecito di tali sostanze o prodotti potrebbe inoltre apportare ai produttori vantaggi economici che potrebbero causare distorsioni sul mercato; che da un esame approfondito della situazione attuale risulta che le misure finora adottate contro l'utilizzo di dette sostanze o prodotti non sono sufficienti per garantire l'osservanza delle disposizioni in materia; che occorre quindi prevedere sanzioni più severe;

considerando che ciascun produttore deve assumersi l'intera responsabilità del fatto che agli animali detenuti nella sua azienda non vengano somministrate illecitamente le sostanze o i prodotti summenzionati; che, onde accentuare maggiormente l'importanza di tale responsabilità è necessario prevedere che, qualora sia riscontrata la presenza di sostanze vietate o di sostanze o prodotti autorizzati, ma usati illecitamente, in un bovino di un produttore, quest'ultimo venga escluso per un anno dalla concessione di qualsiasi premio e/o indennità compensativa accordata ai suoi animali di specie bovina, con un prolungamento fino a 5 anni del periodo di esclusione in caso di recidiva; che, al fine di non compromettere l'efficacia di queste sanzioni occorre applicarle anche qualora sostanze o prodotti non autorizzati, o sostanze o prodotti autorizzati, detenuti illecitamente siano rinvenuti presso l'azienda o qualora il produttore ostacoli l'esecuzione dei controlli veterinari;

considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 805/68⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 j del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 j

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE e 96/22/CE^(*) o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tali direttive ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, in applicazione delle pertinenti disposizioni delle direttive in materia di controllo 85/358/CEE, 86/469/CEE e 96/23/CE^(**),

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 25, e GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 101.

⁽³⁾ GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39).

in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione di tali direttive relative al divieto di utilizzazione, ma detenuti illecitamente, sono rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione nonché dalle indennità compensative di cui al titolo VI del regolamento (CEE) n. 2328/91 per gli animali della specie bovina.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate in applicazione delle direttive in materia di "controlli" di cui al paragrafo 1, si applicano le sanzioni ivi previste.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 27 le modalità di applicazione del presente articolo.

(*) Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3).

(**) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. LUCHETTI

DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

- (1) considerando che la direttiva 81/602/CEE⁽⁴⁾ vieta talune sostanze ad azione ormonica e le sostanze ad azione tireostatica e che la direttiva 88/146/CEE⁽⁵⁾ vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, ammettendo tuttavia certe deroghe;
- (2) considerando che la direttiva 88/299/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ fissa le condizioni di applicazione delle deroghe al divieto degli scambi di certe categorie di animali di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE nonché delle loro carni;
- (3) considerando che talune sostanze ad effetto tireostatico o ad effetto estrogeno, androgeno o gestagene, a causa dei loro residui che permangono nelle carni e in altri prodotti di origine animale, possono essere pericolose per i consumatori e possono anche compromettere la qualità dei prodotti alimentari di origine animale;
- (4) considerando che nuove sostanze ad azione anabolizzante quali i β -agonisti sono utilizzate in modo illecito nell'allevamento allo scopo di stimolare la crescita e la produttività degli animali;

- (5) considerando che dai risultati dell'indagine condotta dalla Commissione dal 1990 al 1992 negli Stati membri risulta che le sostanze β -agoniste sono ampiamente disponibili negli ambienti dell'allevamento, favorendo così i loro usi illeciti;
- (6) considerando che l'uso improprio delle sostanze β -agoniste può presentare un grave pericolo per la salute umana; che nell'interesse dei consumatori occorre vietarne la detenzione, la somministrazione agli animali di tutte le specie e la commercializzazione a tal fine; che occorre, inoltre, vietare la detenzione, la somministrazione agli animali di qualsiasi specie e la commercializzazione degli stibeni e dei tireostatici nonché disciplinare l'uso delle altre sostanze;
- (7) considerando tuttavia che può essere autorizzata la somministrazione per scopi terapeutici ben definiti di medicinali a base di sostanze β -agoniste, per talune categorie di bovini, di equidi e per gli animali da compagnia;
- (8) considerando d'altronde che è necessario garantire a tutti i consumatori le stesse condizioni di approvvigionamento di carni e di prodotti alimentari derivati, pur offrendo loro i prodotti più rispondenti alle loro preoccupazioni e attese; che, tenuto conto delle sensibilità dei consumatori, le possibilità di smercio dei prodotti di cui trattasi potranno soltanto essere migliorate;
- (9) considerando che occorre mantenere il divieto dell'utilizzazione delle sostanze ad azione ormonica per fini di ingrasso; che la somministrazione di talune sostanze, pur potendo essere autorizzata per scopi terapeutici o zootecnici, deve essere strettamente controllata al fine di evitare usi ad altri fini;
- (10) considerando che manca un'armonizzazione dei periodi di sospensione a livello comunitario e che esistono notevoli differenze tra gli Stati membri, in particolare, riguardo ai medicinali veterinari autorizzati contenenti sostanze ormonali o β -agoniste; che occorre, pertanto, a fini di armonizzazione, fissare periodi di sospensione massimi per detti medicinali;
- (11) considerando inoltre che gli animali vivi trattati per scopi terapeutici o zootecnici con tali sostanze

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8, e GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 107.

⁽³⁾ GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 85/358/CEE (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46).

⁽⁵⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 36.

nonché le carni da essi provenienti non possono, in linea di massima, essere oggetto di scambi, dati i rischi che ne risulterebbero per l'efficacia del controllo dell'intero regime; che tuttavia si potranno prevedere deroghe, sotto certe condizioni, a tale divieto per quanto concerne gli scambi intracomunitari e l'importazione da paesi terzi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera;

- (12) considerando che tali deroghe possono essere autorizzate qualora vengano fornite garanzie sufficienti per evitare distorsioni degli scambi; che tali garanzie devono riguardare i prodotti utilizzabili, le condizioni d'uso degli stessi ed il controllo di dette condizioni, in particolare l'osservanza del periodo di sospensione necessario;
- (13) considerando che occorre garantire il controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni derivanti dalla presente direttiva;
- (14) considerando che occorre abrogare le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- (15) considerando che per lottare efficacemente in tutti gli Stati membri contro l'uso illecito dei fattori di crescita e di produttività nell'allevamento, l'azione da svolgere al riguardo deve essere organizzata a livello comunitario;
- (16) considerando che, il 18 gennaio 1996, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a continuare ad opporsi all'importazione nella Comunità di carni trattate con ormoni; che ha chiesto che venga mantenuto il divieto totale dell'impiego di fattori di crescita nell'allevamento e ha invitato a tal fine il Consiglio a adottare prontamente la proposta della Commissione sulla quale esso ha formulato il suo parere il 19 aprile 1994,

alla direttiva 91/493/CEE⁽⁵⁾, nonché le definizioni dei medicinali veterinari ai sensi delle direttive 81/851/CEE⁽⁶⁾ e 81/852/CEE⁽⁷⁾.

2. Inoltre, si intende per:

- a) «animali da azienda»: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli animali selvatici delle specie citate e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda;
- b) «trattamento terapeutico»: la somministrazione — in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva — ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze β -agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni;
- c) «trattamento zootecnico»: la somministrazione:
- i) ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell'articolo 5 della presente direttiva, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero, conformemente all'articolo 5, secondo comma, sotto la sua responsabilità;
- ii) agli animali d'acquacoltura, ad un gruppo di riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;
- d) «trattamento illecito»: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 2

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di carni e prodotti a base di carni di cui alle direttive 64/433/CEE⁽¹⁾, 71/118/CEE⁽²⁾, 77/99/CEE⁽³⁾, 91/495/CEE⁽⁴⁾, le definizioni dei prodotti dell'acquacoltura di cui

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Gli Stati membri provvedono a vietare:

- a) l'immissione sul mercato di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici al fine di somministrarli ad animali di qualsiasi specie;
- b) l'immissione sul mercato di sostanze β -agoniste al fine di somministrarle ad animali le cui carni e i cui

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (GU n. L 332 del 30. 12. 1995, p. 40).

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31).

prodotti sono destinati al consumo umano a fini diversi da quelli previsti dall'articolo 4, punto 2.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a vietare:

- a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura, di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β -agoniste;
- b) la detenzione, in un'azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, di animali di cui alla lettera a), nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano degli animali d'azienda e degli animali d'acquacoltura che contengono le sostanze di cui alla lettera a), ovvero in cui si sia constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati conformemente agli articoli 4 o 5;
- c) l'immissione sul mercato per il consumo umano degli animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui alla lettera a), nonché i prodotti trasformati provenienti da detti animali;
- d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
- e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d).

Articolo 4

In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare:

- 1) la somministrazione ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, di estradiolo 17β , testosterone, progesterone o di derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione. I medicinali veterinari utilizzati per fini terapeutici debbono soddisfare alle prescrizioni di commercializzazione previste dalla direttiva 81/851/CEE e possono essere somministrati solo da un veterinario mediante iniezione o per il trattamento di una disfunzione ovarica mediante spirali vaginali, ad eccezione degli impianti, ad animali da azienda chiaramente individuati. Il trattamento degli animali individuati è registrato dal veterinario responsabile il quale annota su un registro, che potrà essere quello prescritto dalla direttiva 81/851/CEE, almeno le seguenti informazioni:
 - natura del trattamento,
 - natura dei prodotti autorizzati,
 - data del trattamento,
 - identificazione degli animali trattati.

Questo registro dovrà essere messo a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta;

2. la somministrazione a scopi terapeutici di medicinali veterinari autorizzati contenenti:
 - i) trembolone allilico da somministrare per via orale ovvero le sostanze β -agoniste a equidi o ad animali da compagnia, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
 - ii) le sostanze β -agoniste, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto.

Tale somministrazione deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari di cui al punto i), sotto sua diretta responsabilità; il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile, il quale dovrà precisare almeno le informazioni di cui al punto 1.

È tuttavia vietata la detenzione da parte del titolare dell'azienda di medicinali veterinari contenenti delle sostanze β -agoniste che possono essere utilizzate per indurre la tocolisi.

Fatto salvo il primo comma del punto 2 ii), il trattamento terapeutico è comunque vietato per gli animali da produzione, inclusi gli animali da riproduzione a fine carriera.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3, lettera a) e fatto salvo l'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione ad animali da azienda, per fini di trattamento zootecnico, di medicinali veterinari ad azione estrogena, androgena o gestagena autorizzati conformemente alle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE. Tale somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad un animale chiaramente identificato; il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile conformemente all'articolo 4, punto 1.

Gli Stati membri possono tuttavia ammettere che la sincronizzazione del ciclo estrale e la preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni non siano effettuate dal veterinario, ma sotto sua responsabilità.

Per quanto concerne i prodotti d'acquacoltura, gli avannotti possono essere trattati a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari ad azione androgena autorizzati conformemente alle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.

Nei casi previsti nel presente articolo il veterinario compila una prescrizione non rinnovabile in cui sono precisati il trattamento previsto e la quantità di prodotto necessaria e procede alla registrazione dei prodotti prescritti.

Il trattamento zootecnico è tuttavia vietato per gli animali da produzione nonché per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.

Articolo 6

1. I prodotti ormonali e le sostanze β -agoniste autorizzati ad essere somministrati ad animali da azienda, conformemente agli articoli 4 e 5 devono essere conformi alle disposizioni delle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.

2. Non possono tuttavia essere autorizzati conformemente al paragrafo 1:

a) i seguenti prodotti ormonali:

i) i prodotti che agiscono mediante un effetto deposito;

ii) i prodotti il cui periodo di sospensione è superiore a 15 giorni dopo la fine del trattamento;

iii) i prodotti:

— autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309/93⁽¹⁾;

— le cui condizioni d'uso non sono note;

— per i quali non esistono reagenti né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;

b) i medicinali veterinari contenenti β -agonisti il cui periodo di sospensione è superiore a 28 giorni dopo la fine del trattamento.

Articolo 7

1. In vista degli scambi, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera che nel corso di quest'ultima sono stati oggetto di uno dei trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero l'apposizione della stampigliatura comunitaria sulle carni provenienti da detti animali qualora siano state rispettate le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e i periodi di sospensione minimi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto ii) o lettera b) o i termini di sospensione previsti nell'autorizzazione di immissione sul mercato.

Tuttavia, gli scambi di cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, ivi inclusi gli equidi registrati, cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze β -agoniste per i fini di cui all'articolo 4, possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

2. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze β -agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell'articolo 6 e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3, lettera a) sia limitata alle persone autorizzate dalla legislazione nazionale, conformemente all'articolo 1 della direttiva 90/676/CEE⁽²⁾, per quanto riguarda l'importazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la distribuzione, la vendita e l'utilizzazione;

2) oltre ai controlli previsti dalle direttive che disciplinano l'immissione sul mercato dei vari prodotti di cui trattasi, i controlli ufficiali previsti all'articolo 11 della direttiva 96/23/CE⁽³⁾ siano effettuati senza preavviso dalle autorità nazionali competenti per accertare:

a) la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati conformemente all'articolo 2 che siano destinati ad essere somministrati ad animali per fini di ingrasso;

b) il trattamento illecito degli animali;

c) il mancato rispetto dei periodi di sospensione di cui all'articolo 6;

d) il mancato rispetto delle restrizioni previste agli articoli 4 e 5 per l'uso di determinate sostanze o determinati prodotti;

3) la ricerca:

a) della presenza delle sostanze di cui al punto 1 negli animali, nelle acque di abbeveraggio e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti;

b) della presenza di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti e nei prodotti animali;

sia effettuata secondo le disposizioni degli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE;

4) qualora i controlli previsti ai punti 2 e 3:

a) rivelino la presenza di sostanze o prodotti il cui uso o la cui detenzione sono vietati, ovvero la presenza di residui di sostanze la cui somministrazione costituisce un trattamento illecito, tali sostanze o prodotti siano sequestrati, mentre gli animali eventualmente trattati o le loro carni

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

siano posti sotto controllo ufficiale fino a quando siano prese le sanzioni necessarie;

- b) rivelino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2, lettere b) e c), l'autorità competente adotti le misure appropriate, in funzione della gravità dell'infrazione accertata.

Articolo 9

Fatta salva la direttiva 81/851/CEE, le imprese che acquistano o producono sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena o sostanze β -agoniste e le imprese autorizzate a qualsiasi titolo a smerciare dette sostanze, nonché quelle che acquistano o fabbricano prodotti farmaceutici e medicinali veterinari a partire da dette sostanze devono conservare un registro su cui si debbono annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di prodotti farmaceutici e medicinali veterinari e coloro a cui le hanno cedute o da cui le hanno acquistate.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere messe a disposizione della competente autorità su sua richiesta e, in caso di informazioni computerizzate, devono essere stampate.

Articolo 10

Qualora dall'esito dei controlli effettuati in uno Stato membro risulti il non rispetto delle prescrizioni della presente direttiva nel paese d'origine degli animali o dei prodotti, l'autorità competente di tale Stato membro si avvale delle disposizioni della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽¹⁾.

Articolo 11

1. Negli elenchi di paesi previsti dalla legislazione comunitaria in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali da azienda o d'acquacoltura ovvero carni o prodotti ottenuti da tali animali non possono figurare paesi terzi la cui legislazione autorizza l'immissione sul mercato e la somministrazione di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici destinati ad essere somministrati agli animali di qualsiasi specie.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre a vietare l'importazione da paesi terzi che figurano in uno degli elenchi di cui al paragrafo 1:

- a) di animali da azienda o d'acquacoltura
 - i) cui siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, prodotti o sostanze di cui all'articolo 2, lettera a);
 - ii) cui siano stati somministrati sostanze o prodotti di cui all'articolo 3, lettera a), salvo che tale somministrazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei periodi di sospensione ammessi nelle raccomandazioni internazionali;
- b) delle carni o dei prodotti ottenuti da animali la cui importazione è vietata conformemente alla lettera a).

3. Tuttavia, gli animali destinati alla riproduzione, gli animali riproduttori a fine carriera, o le loro carni, in provenienza da paesi terzi, possono essere importati purché presentino garanzie almeno equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva o definite secondo la procedura di cui all'articolo 33 della direttiva 96/23/CE, ciò ai fini dell'applicazione del capo V della direttiva.

4. Le importazioni provenienti da paesi terzi sono soggette ai controlli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, e all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾.

Articolo 12

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure transitorie necessarie all'attuazione del regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. Le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE sono abrogate a partire dal 1° luglio 1997.

2. I riferimenti fatti alle direttive abrogate si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di concordanza figurante nell'allegato.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/157/CE della Commissione (GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 40).

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1997 e, per quanto concernente le sostanze β -agoniste, entro e non oltre il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva per le sostanze β -agoniste, conti-

nuano ad applicarsi le norme nazionali in materia, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Presente direttiva	Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	
Articolo 1.1	Articolo 1.1	81/602/CEE
	Articolo 1.1	88/146/CEE
Articolo 1.2, lettere a) e b)	Articolo 1.2	81/602/CEE
	Articolo 1.2	88/146/CEE
	Articolo 2.1 b)	88/299/CEE
Articolo 2, lettera a)	Articolo 3	81/602/CEE
Articolo 2, lettera b)	—	
Articolo 3	Articolo 2	81/602/CEE
Articolo 4.1	Articolo 4	81/602/CEE
	Articolo 2 e articolo 3 b)	88/146/CEE
	Articolo 2.1 a) e 2.4	88/299/CEE
Articolo 4.2	—	
Articolo 5	Articolo 4	81/602/CEE
	Articolo 2.1 b) e 2.4	88/299/CEE
Articolo 6	Articolo 2.3	88/299/CEE
Articolo 7.1	Articolo 7	88/146/CEE
	Articolo 2 e 3	88/299/CEE
Articolo 7.2	Articolo 4	88/299/CEE
Articolo 8	Articolo 7	81/602/CEE
Articolo 9	Articolo 4	88/146/CEE
Articolo 10	—	
Articolo 11.1	—	
Articolo 11.2	Articolo 6.1 e 6.2	88/146/CEE
Articolo 11.3	Articolo 5	88/299/CEE
Articolo 11.4	Articolo 6.7	88/146/CEE
Articolo 12	—	
Articolo 13	—	
Articolo 14	—	
Articolo 15	—	
Articolo 16	—	
Allegato	—	

DIRETTIVA 96/23/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

(1) considerando che con la direttiva 96/22/CE⁽⁴⁾ il Consiglio ha deciso di mantenere il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica o tireostatica, estendendolo alle sostanze β -agoniste a effetto anabolizzante;

(2) considerando che, il 9 marzo 1995, il Parlamento europeo ha segnatamente rammentato che la Comunità ha urgentemente bisogno di un sistema efficace e uniforme di controlli e ha chiesto agli Stati membri di rafforzare la sorveglianza e i controlli sull'impiego di sostanze illecite nelle carni;

(3) considerando che con la direttiva 85/358/CEE⁽⁵⁾ il Consiglio ha adottato talune regole relative all'individuazione e al controllo di sostanze ad azione ormonica o tireostatica; che occorre estendere tali regole ad altre sostanze utilizzate nell'allevamento per stimolare la crescita e la produttività degli animali o a scopo terapeutico, sostanze che possono rivelarsi pericolose per il consumatore a causa dei loro residui;

(4) considerando che con la direttiva 86/469/CEE⁽⁶⁾ il Consiglio ha adottato talune regole relative al controllo su alcuni residui di sostanze ad azione farmacologica o contaminanti dell'ambiente naturale

negli animali d'azienda e nelle carni fresche provenienti da detti animali; che occorre estendere tale controllo ad altre specie animali e a tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

(5) considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁷⁾, ha fissato negli allegati i limiti per determinati medicinali veterinari;

(6) considerando che la normativa comunitaria sui controlli dei residui nelle carni manca di chiarezza, con conseguenti diverse interpretazioni negli Stati membri;

(7) considerando la necessità di rafforzare i controlli praticati dagli e negli Stati membri;

(8) considerando che occorre in futuro rendere maggiormente responsabili i produttori e tutti gli operatori del settore dell'allevamento per quanto riguarda la qualità e l'innocuità delle carni destinate al consumo umano;

(9) considerando che nella normativa specifica settoriale saranno previste le sanzioni nei confronti degli allevatori che infrangono la relativa legislazione comunitaria concernente, in particolare, il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica od anabolizzante nell'allevamento;

(10) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio⁽⁸⁾, gli Stati membri devono vegliare all'individuazione di residui di sostanze ad azione farmacologica e loro derivati nonché di altre sostanze trasmissibili alle carni di volatili da cortile che possono eventualmente rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di carni fresche di volatili da cortile;

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 12, e GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 100.

⁽³⁾ GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46. Direttiva da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁷⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 282/96 della Commissione (GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 12).

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- (11) considerando che la direttiva 91/493/CEE⁽¹⁾ prevede che gli Stati membri definiscano un piano di sorveglianza ai fini dell'individuazione degli agenti contaminanti presenti in ambiente acquatico;
- (12) considerando che la direttiva 92/46/CEE⁽²⁾ prevede che entro il 30 giugno 1993 gli Stati membri trasmettano alla Commissione le misure nazionali da attuare per l'individuazione di residui nel latte crudo, nel latte trattato termicamente e nei prodotti a base di latte; che i residui da individuare sono quelli indicati nelle categorie A III e B II dell'allegato I della direttiva 86/469/CEE;
- (13) considerando che la direttiva 89/437/CEE⁽³⁾ prevede che gli Stati membri curino che vengano effettuati controlli per la ricerca, negli ovoprodotti, di residui di sostanze ad azione farmacologica ed ormonica, di antibiotici, di antiparassitari, di detergenti e di altre sostanze nocive o eventualmente atte ad alterare le caratteristiche organolettiche o a rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti;
- (14) considerando che la direttiva 92/45/CEE⁽⁴⁾ prevede che gli Stati membri debbano integrare i piani nazionali di ricerca di residui al fine di sottoporre, nella misura necessaria, le carni di selvaggina ai controlli per rilevare mediante sondaggio se sono presenti agenti contaminanti nell'ambiente ed includerli i conigli e la selvaggina d'allevamento;
- (15) considerando che per lottare efficacemente in tutti gli Stati membri contro l'uso illecito dei fattori di crescita e di produttività nell'allevamento, l'azione da svolgere al riguardo deve essere organizzata a livello comunitario;
- (16) considerando che i sistemi di autocontrollo attuati dalle associazioni di produttori possono fornire un importante contributo alla lotta contro l'impiego illecito di sostanze intese a stimolare la crescita, che è importante per il consumatore che tali sistemi di autocontrollo forniscano garanzie sufficienti in merito all'assenza di tali sostanze e che è opportuno un'impostazione europea globale per la protezione e il sostegno ai sistemi di autocontrollo;
- (17) considerando che le associazioni di produttori devono pertanto ricevere un sostegno per lo sviluppo di sistemi di autocontrollo, onde garantire che le loro produzioni non contengano sostanze o prodotti non autorizzati;

- (18) considerando che, ai fini di un'applicazione efficace dei controlli e delle ricerche di residui nella Comunità, è necessario chiarire alcune disposizioni previste dalle direttive 86/469/CEE e 85/358/CEE e dalle decisioni 89/187/CEE⁽⁵⁾ e 91/664/CEE⁽⁶⁾ del Consiglio, e che per l'applicazione immediata ed uniforme dei controlli previsti occorre fondere in un testo unico le disposizioni in vigore e le modificazioni, abrogando gli atti citati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 96/22/CE del Consiglio. Inoltre si intende per:

- a) «sostanze o prodotti non autorizzati»: sostanze o prodotti la cui somministrazione ad un animale è vietata dalla normativa comunitaria;
- b) «trattamento illecito»: uso di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria per fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa stessa ovvero, o se del caso, dalle varie normative nazionali;
- c) «residuo»: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
- d) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro, competente in materia veterinaria o qualsiasi altra autorità a cui essa ne ha delegato competenza;
- e) «campione ufficiale»: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accom-

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40).

⁽²⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.

- pagnato dall'indicazione della specie, della natura, della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
- f) «laboratorio autorizzato»: laboratorio autorizzato dall'autorità competente di un Stato membro ad eseguire l'analisi di un campione ufficiale che riveli la presenza di residui;
- g) «animale»: tutti gli animali delle specie contemplate dalla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾;
- h) «partita di animali»: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso tempo in condizioni uniformi di allevamento;
- i) «sostanza β -agonista»: una sostanza antagonista della stimolazione dei Beta adrenorecettori.

CAPO II

Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze

Articolo 3

La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente capo.

Articolo 4

1. Gli Stati membri affidano ad un servizio o organismo pubblico centrale il coordinamento dell'esecuzione delle ricerche previste dal presente capo eseguite sul loro territorio nazionale.
2. Il servizio o organismo di cui al paragrafo 1 ha i seguenti compiti:
 - a) elaborare il piano previsto all'articolo 5, in modo che i servizi competenti possano eseguire le ricerche previste;
 - b) coordinare le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui; tale coordinamento riguarda tutti i servizi che contribuiscono alla lotta contro l'uso fraudolento di sostanze o prodotti negli allevamenti;
 - c) raccogliere tutte le informazioni necessarie a valutare i mezzi adottati e i risultati ottenuti nell'attuazione delle misure del presente capo;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54).

- d) trasmettere ogni anno alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni e i risultati di cui alla lettera c), compresi i risultati delle indagini avviate.

3. Il presente articolo non riguarda le norme più specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nell'anno di inizio di quest'ultimo, entro il 30 giugno 1997, e successivamente gli aggiornamenti dei piani precedentemente approvati ai sensi dell'articolo 8, in base all'esperienza dell'anno o degli anni precedenti, entro il 31 marzo dell'anno dell'aggiornamento.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve:

- a) prevedere la ricerca dei gruppi di residui o di sostanze secondo il tipo di animale, conformemente all'allegato II;
- b) precisare in particolare le misure relative alla ricerca della presenza:
 - i) delle sostanze di cui alla lettera a) negli animali, nelle acque di abbeveraggio degli animali e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti;
 - ii) di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti e nei prodotti di origine animale, quali carne, latte, uova, miele;
- c) attenersi alle norme e ai livelli e frequenze di campionamento di cui agli allegati III e IV.

Articolo 6

1. Il piano deve attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti all'allegato IV. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, la Commissione può adeguare le esigenze di controllo minime fissate in detto allegato, purché risulti chiaramente che tale adeguamento potenzia l'efficacia generale del piano per lo Stato membro interessato e non riduce in alcun modo le sue possibilità di individuazione dei residui o dei casi di trattamento illecito di sostanze indicate nell'allegato I.

2. Al riesame delle categorie di residui da ricercare in conformità dell'allegato II e alla determinazione dei livelli e delle frequenze del prelievo di campioni relativi agli animali e ai prodotti di cui all'articolo 3, non ancora fissati dall'allegato IV, si deve procedere secondo la procedura di cui all'articolo 33, la prima volta entro un termine massimo di 18 mesi dall'adozione della presente direttiva. A tal fine sarà tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure nazionali esistenti,

nonché delle informazioni comunicate alla Commissione in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti intese ad assoggettare tali settori specifici alla ricerca di residui.

Articolo 7

Il piano iniziale previsto tiene conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisa quanto segue:

- la legislazione relativa all'uso di sostanze di cui all'allegato I, in particolare quella riguardante il divieto o l'autorizzazione, la distribuzione, l'immissione sul mercato e le regole di somministrazione di tali sostanze, nella misura in cui detta legislazione non è armonizzata;
- l'infrastruttura dei servizi (in particolare la natura e le dimensioni dei servizi associati all'esecuzione dei piani);
- l'elenco dei laboratori autorizzati e la loro capacità di trattamento dei prelievi;
- i limiti delle tolleranze nazionali delle sostanze autorizzate, qualora non esistano limiti massimi comunitari per i residui, fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90 e alla direttiva 86/363/CEE⁽¹⁾;
- l'elenco delle sostanze ricercate, i metodi di analisi, le norme di interpretazione dei risultati e, per le sostanze di cui all'allegato I, il numero di prelievi da eseguire, motivando tale numero;
- il numero di campioni ufficiali da prelevare in relazione al numero di animali macellati, per le specie in questione, durante gli anni precedenti, secondo livelli e frequenze previsti all'allegato IV;
- le regole seguite nella raccolta dei campioni ufficiali, in particolare quelle riguardanti le indicazioni che devono figurare su detti campioni ufficiali;
- la natura delle misure previste dalle autorità competenti per gli animali o i prodotti in cui è stata accertata la presenza di residui.

Articolo 8

1. La Commissione esamina il piano iniziale comunicato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, per accertarne la conformità alla presente direttiva. La Commissione può chiedere allo Stato membro di modificare o integrare il piano per renderlo conforme.

La Commissione sottopone il piano da essa ritenuto conforme per approvazione, secondo la procedura di cui all'articolo 33.

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29).

Su richiesta dello Stato membro interessato o di sua iniziativa — per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro o in una delle sue regioni, dei risultati delle indagini nazionali o delle constatazioni effettuate in forza degli articoli 16 e 17 — la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, di approvare una modificazione o una integrazione di un piano già approvato in conformità del paragrafo 2.

2. Le modifiche annuali del piano iniziale, comunicate dagli Stati membri specie in considerazione dei risultati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri, dopo essere state da essa ritenute conformi alla presente direttiva.

Gli Stati membri hanno dieci giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche per far conoscere le loro eventuali osservazioni alla Commissione.

In mancanza di osservazioni degli Stati membri le modifiche dei piani si considerano accettate.

La Commissione informa immediatamente gli Stati membri di questa accettazione.

Nel caso di osservazioni degli Stati membri o qualora l'aggiornamento non sia considerato conforme o sia ritenuto insufficiente dalla Commissione, quest'ultima sottopone il piano aggiornato al comitato permanente veterinario che deve pronunciarsi secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili ai piani aggiornati.

3. Gli Stati membri informano ogni sei mesi la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato permanente veterinario circa l'esecuzione del piano approvato conformemente al paragrafo 2 o dell'evoluzione della situazione. Qualora necessario, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle loro azioni di controllo.

Gli Stati membri rendono pubblico l'esito dell'esecuzione dei piani.

La Commissione informa gli Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, circa l'evoluzione della situazione nelle varie regioni della Comunità.

4. La Commissione riferisce annualmente, o ogni volta che lo ritenga necessario per motivi di sanità pubblica, agli Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli e delle indagini, di cui al paragrafo 3, in particolare quelli riguardanti:

- l'esecuzione dei piani nazionali,
- l'andamento della situazione nelle varie regioni della Comunità.

5. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione relativa ai risultati delle azioni sviluppate a livello regionale, nazionale e comunitario che terrà conto della relazione e delle osservazioni degli Stati membri formulate a tale paragrafo.

CAPO III

Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori

Articolo 9

A. Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) tutte le aziende che commercializzano i loro animali e tutte le persone fisiche o morali che effettuano il commercio di detti animali siano sottoposte ad una registrazione preliminare presso le autorità competenti e si impegnino a rispettare la normativa comunitaria e nazionale pertinente e, più in particolare, le disposizioni degli articoli 5 e 12 della direttiva 90/425/CEE;
- 2) i proprietari o i responsabili degli stabilimenti di prima trasformazione di prodotti primari di origine animale adottino — segnatamente mediante misure di autocontrollo — tutte le disposizioni necessarie per:
 - a) accettare — nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario — soltanto gli animali per i quali il produttore è in grado di garantire che i periodi di sospensione sono stati rispettati;
 - b) per accertarsi che gli animali d'ingrasso o i prodotti introdotti nello stabilimento:
 - i) non contengano residui a livelli che superano i limiti massimi autorizzati;
 - ii) non presentino alcuna traccia di sostanze o prodotti vietati;
- 3) a) i produttori o i responsabili di cui ai punti 1 e 2 commercializzino soltanto
 - i) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della presente direttiva;
 - ii) animali per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto per tali prodotti o sostanze;

iii) prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti i) e ii);

b) qualora una persona fisica o morale diversa dal produttore presenti un animale ad uno stabilimento di prima trasformazione, gli obblighi di cui alla lettera a) spettino a tale persona fisica o morale.

B. Ai fini dell'applicazione del paragrafo A gli Stati membri provvedono, fermo restando il rispetto delle norme previste dalle direttive che disciplinano l'immissione sul mercato dei vari prodotti di cui trattasi:

— a stabilire, nella loro legislazione, il principio della sorveglianza sulla qualità della filiera a cura delle varie parti interessate;

— a rafforzare le misure di autosorveglianza che devono essere introdotte nei capitolati d'onori dei marchi e dei contrassegni di qualità.

Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri, su loro richiesta, delle disposizioni previste a tale scopo e in particolare delle disposizioni adottate ai fini del controllo di cui al paragrafo A, punto 3, lettera a), i) e ii).

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché le competenze e responsabilità dei veterinari che effettuano la sorveglianza degli allevamenti siano estese al controllo delle condizioni di allevamento e dei trattamenti di cui alla presente direttiva.

In questo contesto, il veterinario indica su un registro tenuto nell'azienda la data e la natura dei trattamenti prescritti o applicati, l'identificazione degli animali trattati ed i periodi di sospensione corrispondenti.

L'allevatore, dal canto suo, indica su tale registro, che può essere quello previsto dalla direttiva 90/676/CEE⁽¹⁾, la data e la natura dei trattamenti applicati. Garantisce il rispetto dei periodi di sospensione e conserva le ricette giustificative per cinque anni.

Allevatori e veterinari sono tenuti a fornire all'autorità competente, in particolare al veterinario ufficiale del mattatoio, a sua richiesta, ogni informazione concernente il rispetto da parte di un'azienda determinata delle esigenze della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15.

CAPO IV

Controlli ufficiali

Articolo 11

1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di sorveglianza di cui all'articolo 5 ed i controlli previsti dalle specifiche direttive, gli Stati membri possono procedere a controlli ufficiali per sondaggio:

- a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, nonché nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse;
- b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali;
- c) durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale contemplati nella presente direttiva.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 mirano segnatamente a rivelare il possesso o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito.

3. In caso di frode sospetta e in caso di risultato positivo a seguito di uno dei controlli di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli da 16 a 19 e le misure previste dal capo V.

I controlli previsti al macello o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualità di cui all'articolo 9, paragrafo B, primo comma, primo trattino.

Articolo 12

I controlli di cui alla presente direttiva sono eseguiti dalle autorità nazionali competenti senza preavviso.

Il proprietario, la persona abilitata a disporre degli animali o il loro rappresentante devono agevolare le ispezioni prima della macellazione ed in particolare assistere il veterinario ufficiale o il personale ausiliario per tutte le manipolazioni ritenute utili.

Articolo 13

L'autorità competente:

- a) in caso di presunto trattamento illecito, chiede al proprietario, al detentore degli animali o al veterinario responsabile dell'azienda di fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;

- b) qualora l'indagine confermi il trattamento illecito o in caso di utilizzo o di sospetto motivato di utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, esegue o fa eseguire:
 - controlli per sondaggio sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, in particolare al fine di rivelare tale utilizzo e soprattutto eventuali tracce di impianti; i controlli possono prevedere anche un prelievo ufficiale di campioni,
 - controlli volti a rivelare la presenza di sostanze il cui uso è vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati (comprese le aziende collegate amministrativamente a queste aziende) o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tal fine sono necessari prelievi ufficiali di acque di abbeveraggio e di alimenti,
 - controlli per sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura,
 - i controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
 - qualsiasi controllo necessario a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;

- c) in caso di superamento dei limiti e dei livelli fissati dalla normativa comunitaria o, in attesa di tale normativa, dei limiti stabiliti dalle normative nazionali, essa procede a ogni azione e indagine che riterrà utile in funzione del rilevamento effettuato.

Articolo 14

1. Ogni Stato membro designa almeno un laboratorio nazionale di riferimento. Per ciascun residuo o gruppo di residui è designato un solo laboratorio nazionale di riferimento.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2000, gli Stati membri possono continuare ad affidare l'esame di uno stesso residuo o di una stessa categoria di residui a diversi laboratori nazionali da essi designati prima della data di adozione della presente direttiva.

L'elenco dei laboratori così designati è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Tali laboratori svolgono i seguenti compiti:

- coordinare le attività dei laboratori nazionali abitualmente incaricati delle analisi dei residui e, in particolare, di coordinare le norme e i metodi d'analisi per ciascun residuo o gruppo di residui di cui trattasi,

- assistere l'autorità competente nell'organizzazione del piano di sorveglianza dei residui,
- organizzare periodicamente prove comparative per ciascun residuo o gruppo di residui per i quali essi sono stati designati,
- garantire l'osservanza, da parte dei laboratori nazionali, dei limiti fissati,
- garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento,
- assicurare al personale la possibilità di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione o dai laboratori comunitari di riferimento.

2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato V, capitolo 1.

Le competenze e le condizioni di attività di tali laboratori sono definite all'allegato V, capitolo 2.

Articolo 15

1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV per essere esaminati in laboratori autorizzati.

Le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono precisate secondo quanto disposto all'articolo 33.

Al momento di rilasciare un'autorizzazione di immissione in commercio (AIC) per un medicinale veterinario destinato a essere somministrato a una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, le autorità competenti trasmettono ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'articolo 5, secondo comma, punto 8 della direttiva 81/581/CEE⁽¹⁾ e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/90.

2. Per le sostanze della categoria A, tutti i risultati positivi constatati in caso di ricorso ad un metodo di routine anziché ad un metodo di riferimento devono essere confermati con metodi di riferimento stabiliti, conformemente al paragrafo 1, da un laboratorio autorizzato.

Per tutte le sostanze, in caso di contestazione relativa ad un'analisi contraddittoria, questi risultati devono essere confermati dal laboratorio nazionale di riferimento, designato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, per la sostanza o il residuo in causa. In caso di conferma dei risultati, quest'ultima analisi deve essere effettuata a carico del ricorrente.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31).

3. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito, si applicano gli articoli da 16 a 19 nonché le misure previste al capo V.

Qualora l'analisi riveli la presenza di residui autorizzati o di contaminanti in quantità superiore ai livelli fissati dalla normativa comunitaria o, in attesa di quest'ultima, ai livelli fissati dalla legislazione nazionale, si applicano gli articoli 18 e 19.

Quando l'esame di cui al presente paragrafo riguarda animali o prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta motivata dell'autorità competente che ha effettuato l'esame, applica all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, e degli articoli 17, 18 e 19, nonché le misure previste al capo V.

Quando tale esame riguarda prodotti o animali da un paese terzo, l'autorità competente che ha effettuato l'esame, ne informa la Commissione, che prende le misure previste all'articolo 30.

Articolo 16

In presenza di risultati positivi ottenuti in conformità dell'articolo 15 gli Stati membri fanno in modo che:

1. l'autorità competente ottenga senza indugio:
 - a) tutti gli elementi necessari per individuare l'animale e l'azienda d'origine o di provenienza;
 - b) le necessarie precisazioni circa l'analisi e i suoi risultati. Se dai risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro risulta la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o più paesi terzi, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima coordina le misure opportune prese dagli Stati membri in cui si è rivelata necessaria un'indagine o un'azione;
2. l'autorità competente effettui:
 - a) un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, secondo i casi, al fine di determinare le cause della presenza di residui;
 - b) nel caso di sostanze o prodotti non autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente (trattamento illecito) un'indagine sull'origine delle sostanze o dei prodotti in oggetto a livello, a seconda del caso, della fabbricazione, della movimentazione, del magazzinaggio, del trasporto, della somministrazione, della distribuzione o della vendita;

- c) qualsiasi altra indagine supplementare che essa ritenga necessaria;
- 3) gli animali su cui sono stati effettuati dei prelievi siano identificati chiaramente. Essi non possono in alcun caso lasciare l'azienda finché non siano disponibili i risultati dei controlli.

Articolo 17

Qualora si costati un trattamento illecito, l'autorità competente deve accertare che l'allevamento o gli allevamenti messi in causa a seguito delle indagini di cui all'articolo 13, lettera b), siano posti immediatamente sotto il controllo ufficiale, che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale, che un prelievo di campioni ufficiali sia effettuato in un primo tempo su un insieme di campioni statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.

Articolo 18

1. Qualora si riscontri che il livello dei residui di sostanze o prodotti autorizzati supera il limite massimo dei residui, l'autorità competente effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento.

In base ai risultati dell'indagine, l'autorità competente prende le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, che possono comprendere anche la facoltà di vietare l'uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato.

2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei residui all'immissione in commercio degli animali da parte di un allevatore o dei prodotti da parte dell'allevatore o di uno stabilimento di prima trasformazione, le autorità competenti devono procedere ad un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione per un periodo di almeno sei mesi, con consegna dei prodotti o carcasce in attesa dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati.

Se i risultati evidenziano un superamento del limite massimo di residui, si procede al ritiro dal consumo umano delle carcasce o prodotti in questione.

Articolo 19

1. Il costo delle indagini e dei controlli di cui all'articolo 16 è a carico del proprietario o del detentore degli animali.

Qualora l'indagine confermi la fondatezza dei sospetti, il costo delle analisi effettuate in applicazione degli arti-

coli 17 e 18 è a carico del proprietario o del detentore degli animali.

2. Fatte salve le sanzioni penali o amministrative, le spese per la distruzione degli animali risultati positivi o considerati tali ai sensi dell'articolo 23 sono a carico del proprietario degli animali e senza alcun indennizzo né compensazione.

Articolo 20

1. Ai fini della presente direttiva si applica la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica⁽¹⁾.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dalla presente direttiva non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine conformemente all'articolo 16, punto 2, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese corredate di motivazione.

Ove il primo Stato membro tema che non vengano prese misure o che queste non siano sufficienti, ricerca con il secondo Stato membro i modi e gli strumenti atti ad ovviare alla situazione, eventualmente mediante visita in loco.

Gli Stati membri interessati informano la Commissione circa le controversie e le soluzioni intervenute.

Se gli Stati membri coinvolti nella controversia non pervengono ad un accordo, uno di essi adisce, entro un termine ragionevole, la Commissione la quale incarica uno o più esperti di emettere un parere in merito.

In attesa di detto parere degli esperti, lo Stato membro di destinazione può controllare i prodotti provenienti dagli stabilimenti o dagli allevamenti di cui trattasi nella controversia; in caso di esito positivo prende misure analoghe a quelle previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/662/CEE⁽²⁾.

Tenuto conto del parere degli esperti, misure appropriate possono essere prese secondo la procedura di cui all'articolo 32.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/67/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 73).

Tali misure possono essere riesaminate, secondo la stessa procedura, sulla base di un nuovo parere espresso da esperti entro quindici giorni.

Articolo 21

1. Laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono verificare in loco, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, l'applicazione uniforme dei piani e il sistema di controllo di questi ultimi da parte di tali autorità. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata una verifica offre agli esperti della Commissione l'assistenza necessaria al compimento della loro missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato dell'esito delle verifiche effettuate.

Lo Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dell'esito di dette verifiche e deve comunicare alla Commissione le misure prese. La Commissione, se ritiene che tali misure siano insufficienti, adotta — dopo aver consultato lo Stato membro in questione e aver valutato le misure necessarie per garantire la sanità pubblica — le opportune misure secondo la procedura di cui all'articolo 32.

2. Le disposizioni generali d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione delle verifiche di cui al paragrafo 1, primo comma (comprese le modalità di collaborazione con le autorità competenti), sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

CAPO V

Misure da adottare in caso di infrazione

Articolo 22

Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze o prodotti non autorizzati o di sostanze elencate nell'allegato I, categoria A e categoria B 1 e 2, tali sostanze o prodotti non autorizzati sono posti sotto controllo ufficiale fino a quando l'autorità competente abbia preso le opportune disposizioni, fatte salve le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Articolo 23

1. Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine, durante il periodo di sequestro previsto all'articolo 17, possono lasciare l'azienda d'origine o essere ceduti a terzi solo sotto controllo ufficiale. L'autorità competente

prende le misure appropriate in funzione della natura della o delle sostanze individuate.

2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'articolo 17, sia confermato un trattamento illecito, l'animale o gli animali riconosciuti positivi sono immediatamente abbattuti in loco, oppure condotti direttamente al mattatoio designato o ai recinti apposti per lo squartamento, accompagnati da un certificato veterinario ufficiale per esservi abbattuti. Gli animali abbattuti sono inviati ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE⁽¹⁾.

Inoltre, in questo caso si deve procedere a un prelievo di campioni a spese dell'azienda su tutte le partite di animali dell'azienda sotto indagine e che possono essere sospette.

3. Tuttavia, se risulta positiva almeno la metà dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo, conformemente all'articolo 17, l'allevatore può scegliere tra un controllo su tutti gli animali presenti nell'azienda e che potrebbero essere sospetti oppure il loro abbattimento.

4. Per un successivo periodo di almeno dodici mesi, l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso a scopo di ricerca dei residui considerati. Qualora sia istituito un sistema organizzato di autosorveglianza, l'imprenditore in causa ne perde i benefici per il periodo suddetto.

5. Le aziende o gli stabilimenti che riforniscono l'azienda interessata, tenuto conto dell'infrazione constatata, sono sottoposti a un controllo supplementare rispetto a quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, al fine di rivelare l'origine della sostanza considerata. Lo stesso dicasi per tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali dell'azienda d'origine o di provenienza.

Articolo 24

Il veterinario ufficiale del mattatoio deve:

- 1) se sospetta o dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito o che sono stati somministrati loro sostanze o prodotti non autorizzati:
 - a) fare in modo che gli animali siano macellati separatamente dalle altre partite presentate al mattatoio;
 - b) disporre il sequestro delle carcasse e delle frattaglie e far procedere ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze;

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

- c) nel caso di risultati positivi, fa inviare le carni e le frattaglie a uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE senza alcun indennizzo o compensazione.

In tal caso si applicano gli articoli da 20 a 23;

- 2) se sospetta o dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione differire la macellazione degli animali sino a quando venga accertato che la quantità di residui non sia più superiore ai livelli ammissibili.

Il periodo non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 96/22/CE per le sostanze di cui trattasi, oppure ai periodi di sospensione previsti nell'autorizzazione per l'immissione in commercio.

Tuttavia, in caso di urgenza o se richiesto dalle condizioni di benessere degli animali ovvero se le infrastrutture o l'attrezzatura del mattatoio non consentono di differire la macellazione degli animali, questi possono essere macellati prima della fine del periodo di divieto o di proroga. Le carni e le frattaglie sono sequestrate in attesa dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dal veterinario ufficiale del macello. Solo le carni e le frattaglie nelle quali la quantità di residui non supera i livelli ammissibili possono essere destinate al consumo umano;

- 3) ritirare dal consumo umano le carcasse e i prodotti in cui il livello di residui superi i livelli autorizzati dalla regolamentazione comunitaria o nazionale.

Articolo 25

Fatte salve le sanzioni penali, qualora in uno stabilimento di produzione sia confermata la detenzione, l'utilizzazione o produzione di sostanze o prodotti non autorizzati, le autorizzazioni o i riconoscimenti ufficiali di cui lo stabilimento considerato eventualmente beneficia sono sospesi per tutto il periodo in cui quest'ultimo viene sottoposto a controlli rafforzati.

In caso di recidiva tali autorizzazioni o riconoscimenti ufficiali sono definitivamente revocati.

Articolo 26

La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale in vigore negli Stati

membri contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione degli articoli 23 e 24.

Articolo 27

Fatte salve le sanzioni professionali o penali, devono essere prese le opportune misure amministrative nei confronti di ogni persona che, a seconda dei casi, si sia resa responsabile della cessione o della somministrazione di sostanze o prodotti vietati, oppure della somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati per fini diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28

Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte del personale o del responsabile di un mattatoio o, quando si tratti di un'impresa privata, del o dei proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dalla presente direttiva, comporterà sanzioni penali e/o amministrative adeguate da parte delle autorità nazionali competenti.

Qualora si accerti che il proprietario o il responsabile del mattatoio contribuisce a dissimulare l'uso illecito di sostanze vietate, lo Stato membro dovrà escludere il trasgressore o il recidivo da qualsiasi possibilità di ricevere e chiedere aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.

CAPO VI

Importazioni in provenienza dai paesi terzi

Articolo 29

1. Un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria ed in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla presente direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I. Su richiesta della Commissione detto piano deve essere riformulato, segnatamente qualora i controlli di cui al paragrafo 3 lo rendano necessario.

Ai piani che devono essere presentati dai paesi terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 8, relative ai termini di presentazione ed aggiornamento dei piani.

Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dalla presente direttiva, in particolare devono soddisfare le condizioni dell'articolo 4 e precisare gli elementi di cui all'articolo 7 della presente direttiva e soddisfare le condizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 96/22/CE.

La Commissione approva detto piano secondo la procedura di cui all'articolo 33. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse garanzie alternative a quelle derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

2. In caso di inosservanza del disposto del paragrafo 1, l'iscrizione di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria o il beneficio del «prelisting» può essere sospeso, secondo la procedura di cui all'articolo 33, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

3. Il rispetto delle condizioni e delle garanzie contenute nei piani presentati dai paesi terzi interessati è verificata in occasione dei controlli di cui all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE⁽¹⁾ e dei controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE⁽²⁾ e 91/496/CEE⁽³⁾.

4. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti dai paesi terzi, conformemente alle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

Articolo 30

1. Quando dai controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE emerge che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita — «partita» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 91/496/CEE — o si costata la presenza di tali prodotti o sostanze in tutta una partita — o una sua frazione — originaria di uno stesso stabilimento, l'autorità competente adotta nei confronti degli animali e dei prodotti interessati le seguenti misure:

— informa la Commissione della natura dei prodotti utilizzati e della partita in questione; a sua volta, la Commissione ne informa senza indugio tutti i posti di frontiera,

— gli Stati membri rafforzano i controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere sequestrate — mediante deposito di una provvigione per le spese di controllo — al posto di frontiera incaricato dell'ispezione per essere sottoposte ad un controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite o frazioni di partite.

Qualora da questi nuovi controlli risulti la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o di residui di tali sostanze o prodotti;

i) la partita o frazione di partita oggetto del controllo, deve essere rispedita nel paese d'origine, a spese di chi l'ha spedita o del suo mandatario, con chiara menzione sul certificato dei motivi del rifiuto della partita;

ii) in funzione della natura dell'infrazione constatata e del rischio associato a tale infrazione, chi l'ha spedita può scegliere tra la spedizione della partita o frazione di partita oggetto di controllo, la sua distruzione o l'utilizzazione per altri scopi autorizzati dalla legislazione comunitaria, senza però avere diritto ad indennizzi o compensazioni;

— la Commissione è informata del risultato dei controlli rafforzati e procede, tenendo conto di tali informazioni, a tutte le indagini necessarie per stabilire i motivi e l'origine delle infrazioni constatate.

2. Qualora dai controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE risulti un superamento dei limiti massimi di residui, si attuano i controlli di cui al precedente paragrafo 1, secondo trattino.

3. Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all'articolo 29, paragrafo 1, essa sospende — secondo la procedura di cui all'articolo 32 — il beneficio di detti accordi per gli animali ed i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato, persuadendone il comitato permanente veterinario, che si è posto rimedio alle inosservanze e sono state applicate sanzioni ai trasgressori. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.

Se necessario, per il ripristino del beneficio di detti accordi, una missione comunitaria comprendente anche esperti degli Stati membri potrà recarsi in loco, a spese del paese terzo interessato, per verificare le misure adottate.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

⁽³⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 31

Il Consiglio, decidendo su proposta della Commissione, modifica, entro il 1° luglio 1997, la direttiva 85/73/CEE⁽¹⁾, per prevedere la riscossione di un canone che copra i controlli effettuati ai sensi della presente direttiva.

In attesa di tale decisione del Consiglio gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un canone nazionale per coprire i costi effettivi di tali controlli.

Articolo 32

1. Se è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente veterinario istituito con decisione 68/361/CEE⁽²⁾ (in appresso «il comitato») è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue voti.

3. a) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato misure entro quindici giorni dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

Articolo 33

1. Se è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/24/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 14).

⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue voti.

3. a) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato misure entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

Articolo 34

Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, gli allegati I, III, IV e V possono essere modificati o integrati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

In particolare, tali allegati possono essere modificati entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, ai fini di una valutazione di rischi riguardanti i seguenti parametri:

- la potenzialità tossicologica dei residui nei prodotti di origine animale,
- la presenza potenziale di residui nei prodotti di origine animale.

Articolo 35

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure transitorie necessarie all'instaurazione del regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 36

1. Le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE, nonché le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, sono abrogate al 1° luglio 1997.

2. Sono parimenti abrogati a tale data:

- a) l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 71/118/CEE;
- b) l'articolo 5, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/437/CEE;

- c) l'ultimo capoverso del paragrafo II, lettera 3.B, capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
- d) l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 92/45/CEE;
- e) l'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 92/46/CEE.

3. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate, devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI.

Articolo 37

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 38

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 39

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

ALLEGATO I

CATEGORIA A — Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate

- 1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri
- 2) Agenti antitiroidei
- 3) Steroidi
- 4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
- 5) β -agonisti
- 6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990

CATEGORIA B — Medicinali veterinari⁽¹⁾ e agenti contaminanti

- 1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni
- 2) Altri prodotti medicinali veterinari
 - a) Antielmintici
 - b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli
 - c) Carbammati e piretroidi
 - d) Tranquillanti
 - e) Antinfiammatori non steroidei (AINS)
 - f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica
- 3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
 - a) Composti organoclorurati, compresi i PCB
 - b) Composti organofosforati
 - c) Elementi chimici
 - d) Micotossine
 - e) Coloranti
 - f) Altri

⁽¹⁾ Compresa le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.

ALLEGATO II

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina	Volatili da cortile	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento(*)	Miele
A 1	X	X	X			X	
2	X	X				X	
3	X	X	X			X	
4	X	X				X	
5	X	X				X	
6	X	X	X	X	X	X	
B 1	X	X	X	X	X	X	X
2a	X	X	X	X		X	
b	X	X			X	X	
c	X	X				X	X
d	X						
e	X	X		X		X	
f							
3a	X	X	X	X	X	X	X
b	X			X			X
c	X	X	X	X		X	X
d	X	X	X	X			
e			X				
f							

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.

ALLEGATO III

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

1. Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, delle industrie lattiero-casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova.

I campioni ufficiali devono essere prelevati conformemente al corrispondente capitolo dell'allegato IV.

Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni ufficiali, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. Gli Stati membri devono adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante.

2. Per quanto riguarda le sostanze della categoria A, la sorveglianza deve ricercare i casi rispettivamente di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate. L'azione di siffatto campionamento deve essere concentrata secondo le disposizioni previste nel corrispondente capitolo dell'allegato IV.

I campioni devono essere mirati, tenendo conto dei seguenti criteri minimi: sesso, età, specie, sistema di ingrasso, qualsiasi informazione di cui disponga lo Stato membro e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria.

I dettagli dei criteri di controllo mirato saranno stabiliti dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le sostanze della categoria B, la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e dei residui di antiparassitari con i livelli massimi di cui all'allegato III della direttiva 86/363/CEE nonché il controllo della concentrazione degli agenti contaminanti per l'ambiente.

A meno che il prelievo casuale dei campioni possa essere debitamente motivato dagli Stati membri al momento della presentazione alla Commissione dei rispettivi piani nazionali di sorveglianza, tutti i campioni devono essere mirati secondo criteri fissati dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

ALLEGATO IV

LIVELLI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

L'obiettivo del presente allegato è definire il numero minimo di animali che devono essere sottoposti a campionamento.

Ciascuno dei campioni può essere analizzato per individuare la presenza di una o più sostanze.

CAPITOLO 1

Bovini, suini, ovini, caprini, equini

1. Bovini

Il numero minimo di animali da controllare annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4 % dei bovini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,25 % ripartiti come segue:

- la metà dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su animali vivi; in deroga, il 25 % dei campioni analizzati per la ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da materiali appropriati (alimenti per animali, acqua di abbeveraggio . . .),
- la metà dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente deve essere attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,15 %

Il 30 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 1.

Il 30 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 2.

Il 10 % dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B 3.

Il rimanente deve essere attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

2. Suini

Il numero di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residui o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05 % dei suini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,02 %

Per gli Stati membri che procedono al prelievo di campioni nel mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell'azienda, analisi complementari circa l'acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato.

In questo caso, il numero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente deve rappresentare almeno un allevamento per 100 000 suini macellati l'anno precedente.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,03 %

Deve essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste per i bovini. Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

3. Montoni e capre

Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni e capre di età superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,01 %

Ogni sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5 % del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,04 %

Per le sottocategorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini. Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza dello Stato membro.

4. Equini

Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione dei problemi individuati.

CAPITOLO 2

Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame

Un campione comprende uno o più animali secondo le esigenze dei metodi analitici.

Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di campioni all'anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della produzione annuale (peso morto), con un minimo di cento campioni per ciascuna categoria di sostanza se la produzione annua della categoria di volatili considerata è superiore a 5 000 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: 50 % dei campioni totali

L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell'azienda.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5 % del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 50 % dei campioni totali,

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1,

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2,

il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3.

Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

CAPITOLO 3

Prodotti dell'acquacoltura

1. Pesci di allevamento

Un campione è costituito da uno o più pesci, a seconda della dimensione del pesce considerato e delle esigenze del metodo analitico.

Gli Stati membri devono almeno rispettare i livelli e le frequenze di campionamento qui di seguito indicati, in base alla produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate).

Il numero minimo di campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua.

Le sostanze ricercate e i campioni selezionati per l'analisi dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: un terzo del totale dei campioni:

tutti i campioni devono essere prelevati nell'azienda, su pesci in tutte le fasi dell'allevamento⁽¹⁾, compresi pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo.

Categoria B: due terzi del totale dei campioni:

il prelievo di campioni deve essere effettuato:

- a) preferibilmente nell'azienda, su pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo;
- b) nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all'ingrosso, su pesci freschi, a condizione di potere, in caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci («tracing back»).

In tutti i casi i campioni prelevati nell'azienda devono essere raccolti in base ad un minimo del 10 % dei luoghi di produzione registrati.

2. Altri prodotti dell'acquacoltura

Se gli Stati membri hanno motivi per ritenere che prodotti veterinari o prodotti chimici sono utilizzati per altri prodotti dell'acquacoltura oppure quando si sospetti una contaminazione dell'ambiente, tali specie devono essere incluse nel piano di prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione come campioni supplementari rispetto a quelli prelevati per i pesci di acquacoltura.

⁽¹⁾ Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo possono essere particolarmente difficili, si possono prelevare campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.

ALLEGATO V

Capitolo 1

I seguenti laboratori sono designati quali laboratori di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze.

- a) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4 e categoria B 2 d) e 3 d):
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
A. van Leeuwenhoeklaan 9
NL-3720 BA Bilthoven
- b) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria B 1 e 3 e) e i residui di carbodiox e olaquinox:
Laboratoires des Médicaments vétérinaires
(CNEVA-LMV)
La Haute Marche, Javene
F-35135 Fougères
- c) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 a), b), e):
Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlino
- d) Per i residui indicati nell'allegato I, categoria B 2, c) e 3 a), b), c):
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena 299
I-00161 Roma

Le sostanze della categoria A 6 e delle categorie B 2 f) e 3 f) sono attribuite ai laboratori comunitari di riferimento designati, secondo la loro azione farmacologica.

Capitolo 2

Le competenze e le condizioni di attività dei laboratori comunitari di riferimento per quanto riguarda la ricerca di residui negli animali vivi, loro escrementi, liquidi biologici e tessuti, nei prodotti di origine animale, nell'alimentazione e acqua di abbeveraggio degli animali, sono le seguenti.

1. I compiti dei laboratori comunitari di riferimento sono:
 - a) promuovere e coordinare la ricerca di nuovi metodi di analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti nel settore dei metodi e dei materiali di analisi;
 - b) assistere i laboratori nazionali di riferimento per i residui a porre in essere un sistema adeguato di garanzia della qualità basato sui principi di buona prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45 000;
 - c) approvare i metodi convalidati come metodi di riferimento da integrare in una serie di metodi;
 - d) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i metodi analitici di routine riconosciuti durante la procedura di fissazione di limiti massimi di residui;
 - e) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i dettagli dei metodi analitici e le prove comparative da effettuare e comunicare loro i risultati di queste ultime;
 - f) fornire ai laboratori nazionali, che ne fanno richiesta, un parere tecnico sull'analisi delle sostanze per le quali sono stati designati come laboratori comunitari di riferimento;
 - g) organizzare prove comparative a beneficio dei laboratori nazionali di riferimento, con una frequenza di prove determinata d'intesa con la Commissione. Ai fini di tali prove, i laboratori comunitari di riferimento devono distribuire bianchi campioni e campioni contenenti quantità note dell'analisi da analizzare;
 - h) identificare e quantificare i residui nel caso in cui un risultato d'analisi dia luogo a contestazione tra Stati membri;
 - i) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per gli esperti dei laboratori nazionali;

- j) apportare assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, ivi incluso il programma delle norme, misure e prove;
 - k) compilare e inviare alla Commissione una relazione annuale sulle attività;
 - l) collaborare, nel settore dei metodi e dei materiali d'analisi, con i laboratori nazionali di riferimento designati dai paesi terzi nel quadro dei piani di sorveglianza che devono essere presentati conformemente all'articolo 11 della presente direttiva.
2. Per poter svolgere i compiti indicati al punto 1, i laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare i seguenti requisiti di minima:
- a) essere stati designati come laboratorio nazionale di riferimento in uno Stato membro;
 - b) disporre di personale qualificato che possieda una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate nell'analisi dei residui per i quali essi sono stati designati come laboratori comunitari di riferimento;
 - c) disporre delle attrezzature e delle sostanze necessarie per effettuare le analisi di cui sono incaricati;
 - d) disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;
 - e) disporre di una capacità in materia di informatica sufficiente per realizzare i lavori statistici derivanti dal trattamento dei risultati ed essere in grado di comunicare rapidamente tali dati e altre informazioni ai laboratori nazionali di riferimento e alla Commissione;
 - f) garantire l'osservanza, da parte del proprio personale, del carattere riservato di taluni argomenti, risultati o comunicazioni;
 - g) possedere una sufficiente conoscenza delle norme e delle prassi internazionali;
 - h) disporre di un elenco aggiornato dei materiali di riferimento certificati e dei materiali di riferimento detenuti dall'Istituto dei materiali di riferimento e misure, nonché un elenco aggiornato dei fabbricanti e rivenditori di tali materiali.
-

ALLEGATO VI

Tabella di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 85/358/CEE e 86/469/CEE e decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	
Articolo 1	—	
Articolo 2	Articolo 2	86/469/CEE
Articolo 3	Articolo 1	86/469/CEE
Articolo 4	Articolo 2	85/358/CEE
Articolo 5	Articolo 3	86/469/CEE
Articolo 6	—	
Articolo 7	Articolo 4.1, primo e secondo trattino	86/469/CEE
Articolo 8	—	
Articolo 9	Articolo 4.1, salvo primo e secondo trattino	86/469/CEE
Articolo 10	Articolo 4.2-4.5	86/469/CEE
Articolo 11	Articolo 12	86/469/CEE
Articolo 12	Articolo 9	85/358/CEE
Articolo 13	—	
Articolo 14.1	Articolo 1	85/358/CEE
Articolo 14.2	—	
Articolo 15.1	Articolo 3	85/358/CEE
Articolo 15.2	Articolo 10	86/469/CEE
Articolo 15.3	Articolo 8.1 b)	86/469/CEE
Articolo 16	Articolo 8.2	86/469/CEE
Articolo 17	Decisione 91/664/CEE	
Articolo 18	Decisione 89/187/CEE	
Articolo 19	Articolo 8.3	86/469/CEE
Articolo 20.1	Articolo 5.2	85/358/CEE
Articolo 20.2	Articolo 8.3	86/469/CEE
Articolo 21	Articolo 5.3	85/358/CEE
Articolo 22	Articolo 9	86/469/CEE
Articolo 23	Articolo 9.1 e articolo 9.2	86/469/CEE
Articolo 24	Articolo 6.1 e articolo 6.2	85/358/CEE
Articolo 25	Articolo 9.3 a)	86/469/CEE
Articolo 26	Articolo 6.3 a)	85/358/CEE
Articolo 27	Articolo 9.3 c) e d)	86/469/CEE
Articolo 28	—	
Articolo 29	—	
Articolo 30	Articolo 11	86/469/CEE
Articolo 31	Articolo 5	86/469/CEE
Articolo 32	Articolo 7	85/358/CEE
Articolo 33	Articolo 9.3 b) c) d) e 9.4, 9.5	86/469/CEE
Articolo 34	Articolo 6.3 b) c) d) e 6.4	85/358/CEE
Articolo 35	Articolo 4	85/358/CEE
Articolo 36	—	
Articolo 37	—	

Presente direttiva	Direttiva 85/358/CEE e 86/469/CEE e decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	
Articolo 27	—	
Articolo 28	—	
Articolo 29	Articolo 7	86/469/CEE
	Articolo 13	85/358/CEE
Articolo 30	—	
Articolo 31	Articolo 12	85/358/CEE
Articolo 32	Articolo 14	86/469/CEE
	Articolo 11	85/358/CEE
Articolo 33	Articolo 15	86/469/CEE
	Articolo 10	85/358/CEE
Articolo 34	Articolo 13	86/469/CEE
Articolo 35	—	
Articolo 36	—	
Articolo 37	—	
Articolo 38	—	
Articolo 39	—	
Allegato I	Allegato I	86/469/CEE
Allegato II	—	
Allegato III	—	
Allegato IV	Allegato II	86/469/CEE
Allegato V, capitolo 1	Decisione 91/664/CEE	
Allegato V, capitolo 2	Decisione 89/187/CEE	
Allegato VI	—	

DIRETTIVA 96/24/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per animali⁽⁴⁾, è stata abrogata con la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽⁵⁾;

considerando che la direttiva 96/25/CE è volta in particolare ad eliminare le differenze esistenti nelle normative nazionali per quanto riguarda i mangimi semplici e le materie prime; che a tal fine essa introduce una denominazione comune, «materie prime per mangimi», e una definizione del termine stesso che comprende i mangimi semplici e le materie prime; che i termini suddetti e le definizioni rispettive nella direttiva 79/373/CEE⁽⁶⁾, debbono essere di conseguenza sostituiti dalla nuova denominazione comune e dalla sua definizione, quali figurano nella direttiva 96/25/CE; che ciò incide sulla definizione nei mangimi composti;

considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE deve essere utilizzato ai fini della circolazione delle materie prime per mangimi, indipendentemente dalla loro destinazione, nonché per l'etichettatura delle materie prime per mangimi utilizzate nei mangimi composti;

considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non

esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari⁽⁷⁾, prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che dovrebbero essere adottate misure affinché la direttiva 92/87/CEE sia abrogata all'entrata in vigore delle parti A e B dell'allegato della direttiva 96/25/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'espressione «mangimi semplici» è sostituita dall'espressione «materie prime per mangimi»;
- 2) il termine «ingrediente(i)» è sostituito dal termine «materia(e) prima(e) per mangimi»;
- 3) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - «b) mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;»
- 4) all'articolo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal testo seguente:
 - «k) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»
- 5) all'articolo 10, la lettera b) è soppressa;
- 6) all'articolo 10 bis, paragrafo 1, l'indicazione «di cui all'articolo 10 bis, lettera b)» è sostituita dall'indicazione seguente: «delle principali materie prime per mangimi di cui alla parte B dell'allegato della diret-

⁽¹⁾ GU n. C 238 del 26. 8. 1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.

tiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE(*);

(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.»

- 7) all'articolo 10 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le "Osservazioni generali" della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio.»

- 8) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 11*

Per la commercializzazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui contenitori o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in almeno una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti commercializzati anteriormente al 1° luglio 1998 non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono restare in circolazione fino al 30 giugno 1999.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

DIRETTIVA 96/25/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1996

relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

(1) considerando che, in agricoltura, nel campo della produzione, della trasformazione e del consumo di prodotti agricoli, le materie prime per mangimi svolgono un ruolo importante;

(2) considerando che, tenuto conto del crescente interesse per la qualità, per l'efficacia e per l'ambiente, la funzione delle materie prime per mangimi in agricoltura assumerà un'importanza ancora maggiore;

(3) considerando che pertanto le norme che disciplinano la circolazione delle materie prime per mangimi sono particolarmente utili per conseguire una sufficiente trasparenza dell'intera catena alimentare attraverso una migliore qualità della produzione agricola, soprattutto di quella animale;

(4) considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali⁽⁴⁾, stabilisce le norme applicabili alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali; che a tutt'oggi esistono negli Stati membri consuetudini differenti per la disciplina della commercializzazione delle materie prime; che per tale ragione la direttiva 77/101/CEE autorizza gli Stati membri a prevedere, in taluni casi, delle deroghe;

(5) considerando che a seguito di tali deroghe in alcuni Stati membri la direttiva 77/101/CEE disciplina la commercializzazione sia dei mangimi semplici che delle materie prime per mangimi, mentre in altri Stati membri unicamente quella dei mangimi sem-

plici, il che permette di vendere i mangimi semplici come materie prime per mangimi, non soggette ad alcuna disciplina;

(6) considerando che, nella prospettiva di un corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere eliminate le discrepanze ancora esistenti tra gli Stati membri; che, tenuto conto della portata del settore considerato, la direttiva 77/101/CEE dovrebbe essere sostituita da una nuova normativa;

(7) considerando che i mangimi semplici e le materie prime per mangimi sono tra loro talmente simili e prossimi che, al fine di garantire un'integrazione coerente del campo d'applicazione della presente direttiva, devono essere inseriti nell'unica categoria «materie prime per mangimi»;

(8) considerando che la nuova definizione delle «materie prime per animali» include la destinazione di tali prodotti, ovvero l'utilizzazione per l'alimentazione degli animali, come prevedono le definizioni esistenti di «mangimi per animali» e di «mangimi composti per animali»; che è così garantito che il termine «mangime per animali» può avere una portata generale che copre tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti;

(9) considerando che una definizione ampia dei mangimi è particolarmente importante per le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, e della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973⁽⁶⁾, relativa alle sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali; che, in effetti, in quanto talune disposizioni della direttiva 74/63/CEE possono applicarsi soltanto alle materie prime per mangimi e altre disposizioni possono applicarsi a tutti i mangimi, comprese le materie prime per mangimi, occorre utilizzare i due termini «mangimi» e «materie prime per mangimi»;

(10) considerando che, allo scopo di ottenere la trasparenza richiesta nell'intera catena alimentare, nella presente direttiva rientra la «circolazione» delle materie prime per mangimi;

⁽¹⁾ GU n. C 236 del 24. 8. 1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 147.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/55/CE della Commissione (GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

- (11) considerando che per ottenere risultati soddisfacenti nella produzione animale occorre, in larga misura, utilizzare correttamente materie prime adeguate e di buona qualità per i mangimi; che tali materie prime devono quindi essere sempre sane, leali e mercantili; che esse non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né essere commercializzate in modo da indurre in errore;
- (12) considerando che, poiché diversi prodotti possono essere destinati ad usi alimentari o ad usi non alimentari, la loro destinazione per usi alimentari deve essere specificata in modo chiaro mediante apposita etichettatura obbligatoria nel momento in cui essi vengono immessi in circolazione a tal fine;
- (13) considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi avviene spesso in spedizioni alla rinfusa ripartite o no in diverse unità; che la circolazione di tali materie prime è prevalentemente accompagnata da documenti quali fatture o lettere di vettura; che tale documentazione può essere utilizzata come «documento di accompagnamento» a norma dell'articolo 5 della presente direttiva; che ciò può essere autorizzato solo se in tutte le fasi della circolazione l'identificazione (delle unità) della spedizione e l'esistenza di un riferimento reciproco e del documento di accompagnamento sono adeguatamente garantiti utilizzando, ad esempio, opportuni numeri o simboli di riferimento;
- (14) considerando che, poiché le materie prime per mangimi possono presentare differenze dal punto di vista della qualità sanitaria e nutritiva, occorre operare una chiara distinzione tra le varie materie prime assoggettandole, quando sono immesse in circolazione, ad un'etichettatura obbligatoria che preveda l'indicazione delle rispettive denominazioni specifiche;
- (15) considerando che è necessario fornire agli acquirenti o utilizzatori di tali materie prime, per tutta la catena alimentare, informazioni complementari precise e significative, quali le quantità dei componenti analitici aventi un effetto diretto sulla qualità delle materie prime per mangimi; che è necessario evitare che i venditori omettano di dichiarare i quantitativi di componenti analitici in modo che i piccoli acquirenti non debbano richiedere inutilmente tale informazione ed evitare costi inutili dovuti a ripetizioni superflue delle analisi immediatamente prima del termine della catena alimentare; che taluni Stati membri incontrano difficoltà nei controlli a livello delle aziende agricole; che pertanto occorre stabilire disposizioni che prevedano la dichiarazione dei componenti all'inizio della catena alimentare;
- (16) considerando che l'etichettatura non deve obbligatoriamente fornire indicazioni sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi qualora, prima della transazione, l'acquirente ritenga di non aver bisogno di tali informazioni; che siffatta esenzione dall'etichettatura può applicarsi in particolare ai prodotti immagazzinati sino a quando essi saranno oggetto di una nuova transazione;
- (17) considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi tra agricoltori riguarda, nella grande maggioranza dei casi, il movimento di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico quale la trinciatura o la macinazione e non trattati con additivi, salvo se si tratta di conservanti; che, per motivi generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non deve essere ritenuta necessaria la dichiarazione di cui alla presente direttiva dei componenti su un documento di accompagnamento quale, ad esempio, la fattura; che ciò dovrebbe tuttavia essere previsto dopo il trattamento di tali prodotti con additivi, poiché tale trattamento può modificarne la composizione chimica e il valore nutritivo;
- (18) considerando che le materie prime di origine vegetale o animale destinate ai mangimi sono vendute in piccole quantità in molti punti di vendita al dettaglio, spesso per l'alimentazione di animali da compagnia; che, per ragioni generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non dovrebbe essere richiesta alcuna dichiarazione dei componenti;
- (19) considerando che in alcuni paesi terzi non sempre esistono i mezzi necessari per effettuare le analisi volte a fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi; che occorre pertanto che gli Stati membri possano consentire, a talune condizioni, la immissione in circolazione di tali materie prime nella Comunità, corredate di dati provvisori sulla composizione;
- (20) considerando che, al fine di evitare soste non necessarie dei prodotti nei porti e ai nodi stradali/ferroviari, quando non sono direttamente disponibili dati attendibili definitivi sui componenti analitici, in particolare per quanto riguarda materie prime per mangimi provenienti da paesi terzi e immesse per la prima volta in circolazione nella Comunità, occorre prevedere la possibilità di fornire entro dieci giorni lavorativi la conferma finale dei dati forniti a titolo provvisorio;
- (21) considerando che vari regolamenti comunitari di base prevedono elenchi di ingredienti e di materie prime per mangimi;
- (22) considerando che, per motivi pratici e per garantire la necessaria coerenza ed efficacia sul piano giuri-

dico, dovrebbe essere redatto un elenco delle principali materie prime per mangimi analogo a quelli già stabiliti in settori affini;

- (23) considerando che un tale elenco non può essere esauriente, tenuto conto della grande diversità dei prodotti e dei sottoprodotti che possono essere scambiati ed utilizzati, della continua evoluzione della tecnologia alimentare e della necessità di non limitare la scelta dei fabbricanti e degli agricoltori; che, è ammissibile la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle incluse nell'elenco succitato, purché siano designate con denominazioni specifiche che ne evitino la confusione con materie prime che possono avere una denominazione stabilita a livello comunitario;
- (24) considerando che le materie prime per mangimi contenenti sostanze e prodotti indesiderabili in quantità superiori a quelle indicate per i mangimi semplici nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE, dovrebbero essere consegnate soltanto a fabbricanti riconosciuti di mangimi composti in base alle disposizioni della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di talune imprese e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali⁽¹⁾; che ciò dovrebbe essere precisato mediante etichettatura specifica obbligatoria che indichi la destinazione del prodotto; che tali sostanze e prodotti indesiderabili devono essere elencati nell'allegato II, parte B della direttiva 74/63/CEE con alcune eccezioni relative all'aflatossina, al cadmio, all'arsenico e alle materie prime per mangimi contenenti tali sostanze, che sono già elencate nell'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE;
- (25) considerando che la modifica dell'elenco delle principali materie prime per mangimi è una misura di carattere scientifico;
- (26) considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato della presente direttiva dovrebbe essere utilizzato ai fini della circolazione di materie prime per mangimi indipendentemente dalla destinazione, nonché ai fini dell'etichettatura di materie prime per mangimi utilizzate in mangimi composti;
- (27) considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari⁽²⁾, prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che occor-

rebbe che detta direttiva sia abrogata, dal momento dell'applicazione delle parti A e B dell'allegato della presente direttiva;

- (28) considerando che, al fine di migliorare l'univocità e la comparabilità, su scala internazionale, dei sistemi di identificazione delle materie prime per mangimi e di scambio di dati sulle materie prime per mangimi, la Commissione dovrebbe essere incaricata di adottare, se del caso, modalità di applicazione allo scopo di istituire, per le materie prime per i mangimi, un sistema internazionale di codificazione pratico, basato su glossari relativi all'origine, alla funzione, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime per mangimi;
- (29) considerando che, per agevolare l'adozione di modalità di applicazione, si dovrebbe seguire la procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali;
- (30) considerando che è importante garantire che, in base alle disposizioni della presente direttiva, l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere controllata ufficialmente in modo uniforme nell'intera Comunità, in tutti gli stadi della circolazione delle materie prime per mangimi;
- (31) considerando che l'introduzione della presente direttiva implica la soppressione dei termini «mangimi semplici», «materie prime (ingredienti)», «materie prime» e «ingredienti»; che tali termini devono essere sostituiti, nella legislazione comunitaria attualmente in vigore, e in particolare nelle direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE⁽³⁾ e 93/74/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio, con l'espressione «materie prime per mangimi» e che, ove necessario, la definizione di «materie prime per mangimi» deve essere sostituita con quella contenuta nella presente direttiva; che ciò incide anche sulla definizione di mangimi composti; che le direttive 80/511/CEE⁽⁵⁾, 82/475/CEE⁽⁶⁾ e 91/357/CEE⁽⁷⁾ della Commissione, nonché la decisione 91/516/CEE della Commissione⁽⁸⁾, dovrebbero essere modificate, per lo stesso motivo, con un atto della Commissione;
- (32) considerando che occorre fare in modo che le disposizioni degli allegati siano costantemente adeguate ai più recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche; che tali modifiche dovranno essere apportate rapidamente nell'ambito della pro-

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 193 del 17. 7. 1982, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23.

cedura prevista dalla presente direttiva al fine di stabilire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente degli alimenti per animali;

- (33) considerando che per una protezione efficace della salute umana e degli animali e per il buon funzionamento del mercato interno occorre intraprendere un'azione a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla circolazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità.
2. La presente direttiva si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie nel settore dell'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per

- a) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;
- b) «immissione in circolazione» («circolazione»): la detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

Articolo 3

Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere fatte circolare nella Comunità solo se sane, leali e mercantili. Essi prescrivono che dette materie prime non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né possono essere immesse in circolazione in un modo che possa indurre in errore.

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che le disposizioni generali dell'allegato, parte A, si applichino all'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere immesse in circolazione soltanto se le indicazioni sottoelencate, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità, sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso:

- a) l'espressione «materia prima per mangimi»;
- b) la denominazione di tale materia prima e, se del caso, le altre indicazioni di cui all'articolo 7;
- c) per le materie prime per mangimi elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte B, colonna 4;
- d) per le materie prime per mangimi non elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte C, colonna 2;
- e) se del caso, le indicazioni di cui all'allegato, parte A;
- f) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
- g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

2. Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite altre eventuali informazioni, a condizione che facciano riferimento a fattori obiettivi o misurabili giustificabili e che non possano indurre in errore l'acquirente. Tali informazioni devono essere separate da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto di vendita.

4. Qualora una partita sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

5. In caso di modifica della composizione di una materia prima per mangimi in circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità della persona che fornisce le nuove indicazioni.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 5, le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'allegato, parte A, rubrica V, punti 2) e 3) non sono richieste se:

- a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;
- b) fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE⁽¹⁾, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro.

2. Qualora per una materia prima proveniente da un paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) ed all'allegato parte A, rubrica V, punti 2) e 3) per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel paese interessato, gli Stati membri possono consentire che siano forniti dal responsabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

- a) le autorità competenti incaricate dei controlli siano preventivamente informate dell'arrivo della materia prima;
- b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo nella Comunità;
- c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto:
- «dati provvisori concernenti ... (numero di riferimento del campione da analizzare) soggetti al controllo di ... (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato delle analisi) anteriormente al ... (data)»;
- d) gli Stati membri informino la Commissione sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente paragrafo.

3. In deroga all'articolo 5:

- a) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non sono richieste se, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad

un allevatore-utilizzatore, entrambi stabiliti nello stesso Stato membro;

- b) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f) e all'allegato, parte A, non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50%.

4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

- in tedesco la denominazione «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» può essere sostituita da «Einzelfuttermittel»;
- in italiano la denominazione «materie prime per alimenti degli animali» può essere sostituita da «mangime semplice»;
- in greco la denominazione «πρώτη ύλη ζωοτροφών» può essere sostituita da «απλή ζωοτροφή».

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte B, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni in esso indicate e a condizione che corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

2. Gli Stati membri ammettono la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle dell'elenco di cui al paragrafo 1, a condizione che le denominazioni e/o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli elencati nell'allegato e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli è offerto.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che:

- a) le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla direttiva 74/63/CEE possono essere immesse in circolazione unicamente per essere usate da stabilimenti riconosciuti di mangimi composti iscritti in un elenco nazionale a norma della direttiva 95/69/CEE;
- b) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere etichettate come «materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti di mangimi composti». Si applica l'articolo 6, paragrafo 4.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

Articolo 9

Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in una o più lingue che il paese destinatario stabilisce tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità.

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché le materie prime per mangimi non siano soggette, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di circolazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

Secondo la procedura di cui all'articolo 14:

- a) può essere adottato un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione;
- b) l'allegato può essere modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché durante la circolazione delle materie prime sia effettuato, almeno per campionamento, un controllo ufficiale inteso ad accertarne la conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato».
2. Nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo il comitato è immediatamente investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggio-

ranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 14

1. La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente:

- a) l'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «materie prime per alimenti per animali»;
- b) all'articolo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) «materie prime per alimenti per animali»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di alimenti composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»
- c) all'articolo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g) «alimenti composti per animali»: miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;».

2. La direttiva 74/63/CEE è modificata nel modo seguente:

- a) l'espressione «mangimi semplici» è ovunque sostituita con «materie prime per mangimi»;
- b) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

- «b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»
- c) all'articolo 2, il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:
- «h) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;»
- d) all'articolo 2, la lettera i) è soppressa;
- e) in tutti i casi, l'espressione «materia(e) prima(e)» è sostituita dall'espressione «materia(e) prima(e) per mangimi».
3. All'articolo 1 della direttiva 82/471/CEE, il testo del paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:
- a) alla lettera d) sono sopresse le parole «semplici e»;
- b) è aggiunta la seguente lettera g):
- «g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali».
4. La direttiva 93/74/CEE è modificata nel modo seguente:
- a) all'articolo 5, punto 8, il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «materie prime per alimenti per animali»;
- b) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) «alimenti composti per animali»: miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;».

Articolo 15

La direttiva 77/101/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 1998.

Articolo 16

Anteriormente al 1° luglio 2001 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), corredata all'occorrenza delle proposte opportune.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente al 1° luglio 1998 e non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 30 giugno 1999.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. LUCHETTI

ALLEGATO

PARTE A

Osservazioni generali

I. NOTE ESPLICATIVE

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nella parte B in base ai seguenti criteri:
 - origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale,
 - parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa,
 - lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi,
 - grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio «a basso tenore di glucosinato», «ricco di sostanze grasse», «a basso tenore di zuccheri».
2. L'elenco di cui alla parte B è diviso in 12 capitoli:
 1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti
 2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti
 3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti
 4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti
 5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti
 6. Foraggi, compresi i foraggi grossolani
 7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti
 8. Prodotti lattiero-caseari
 9. Prodotti di animali terrestri
 10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti
 11. Minerali
 12. Vari

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA

1. Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.
2. Si considerano impurezze botaniche:
 - a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
 - b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.
3. I valori indicati si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

Quando il nome di una materia prima per mangimi comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia».

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nelle parti B e C del presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

Procedimento	Definizione	Termine di uso corrente/ Denominazione
Concentrazione	Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti	Concentrato
Decorticatura ⁽¹⁾	Eliminazione dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi frutti, noci, ecc.	Decorticato
Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali intesi a conservare il prodotto	Essiccato (naturalmente o artificialmente)
Estrazione	Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente	Estratto (nel caso di materiali contenenti oli) Melasse, polpa (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)
Estrusione	Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi. Vedi anche pregelatinizzazione	Estruso
Fiocatura	Laminazione di materiale trattato con il caldo umido	Fiocchi
Molitura a secco	Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e farinetta)	Farina, crusca, farinetta
Trattamento termico/Riscaldamento	Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza	Tostato, cotto, soffiato, trattato termicamente
Idrogenazione	Trattamento di oli e grassi per raggiungere un punto di fusione più elevato	Idrogenato
Idrolisi	Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali	Idrolizzato
Pressatura	Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali	Expeller ⁽²⁾ (per i materiali contenenti oli) Polpa, trebbie (per frutta, ecc.)
Pellettatura	Compressione mediante passaggio in filiera	Pellettato, agglomerato
Pregelatinizzazione	Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda	Pregelatinizzato
Raffinazione	Eliminazione di impurezze in zuccheri, oli e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico	Raffinato
Molitura umida	Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/sema mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido	Germe, glutine, amido

⁽¹⁾ Il termine «decorticatura» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il termine d'uso corrente/denominazione dovrebbe essere pertanto «sbramato» o «sbucciato».

⁽²⁾ Ove opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello».

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C

1. I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte B, deve essere

indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14,5 % del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dall'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nell'allegato, parte B, deve essere indicato il tenore di ceneri, insolubili in acido cloridrico, delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2 % rispetto alla materia secca.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

Se i prodotti indicati nella colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C del presente allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati,
- agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3 % del peso totale.

VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C

Se da un controllo ufficiale a norma dell'articolo 12 della direttiva risulta che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori minimi:

- a) proteina grezza:
 - 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,
 - 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
- b) zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):
 - 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 5 %,
 - 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;
- c) amido e inulina:
 - 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %,
 - 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
- d) sostanze grasse grezze:
 - 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,
 - 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %,
 - 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;
- e) fibre grezze:
 - 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %,
 - 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 %, ma pari o superiori al 6 %,
 - 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6 %;
- f) umidità e ceneri grezze:
 - 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %,
 - 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 %, ma pari o superiori al 5 %,
 - 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

- g) valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:
- 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % o (15), a seconda dei casi,
 - 10 % del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % ma pari o superiori al 2 % o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi,
 - 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % o a 2, a seconda dei casi;
- h) ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:
- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %,
 - 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %;
- i) carotene, vitamina A e xantofilla:
- 30 % del tenore dichiarato;
- j) metionina, lisina e basi azotate volatili:
- 20 % del tenore dichiarato.

PARTE B

Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

1. CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.01	Avena	Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena	
1.02	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena	Amido
1.03	Cruschello di avena	Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell'endosperma	Fibra grezza
1.04	Crusca d'avena	Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita, in semola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca di avena	Fibra grezza
1.05	Orzo	Grani di Hordeum vulgare L.	
1.06	Farinetta di orzo	Sottoprodotto della lavorazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina	Fibra grezza
1.07	Rotture di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati	Amido
1.08	Pula vergine di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. È costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi	Fibra grezza
1.09	Farinaccio di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito dalle particelle della mandorla farinosa, dallo strato aleuronico e dai germi	Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.10	Crusca di riso con carbonato di calcio	Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e contiene una percentuale ridotta di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione (tenore massimo di CaCO ₃ :%)	Fibra grezza
1.11	Farina di foraggio a base di riso precotto	Sottoprodotto della pulitura di riso decorticato precotto. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e contiene una percentuale ridotta di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione (tenore massimo di CaCO ₃ : 3%)	Fibra grezza
1.12	Pannello di germe di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
1.13	Farina di estrazione di germi di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina grezza
1.14	Amido di riso	Amido di riso tecnicamente puro	Amido
1.15	Miglio	Grani di Panicum miliaceum L.	
1.16	Segale	Semi della Secale cereale L.	
1.17	Farinetta di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi	Fibra grezza
1.18	Cruschello di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della crusca di segale	Fibra grezza
1.19	Crusca di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberati quasi totalmente dalla mandorla farinosa	Fibra grezza
1.20	Sorgo	Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.	
1.21	Frumento	Semi del Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre specie di frumento	
1.22	Farinetta di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. È costituito principalmente da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi	Fibra grezza
1.23	Cruschello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento	Fibra grezza
1.24	Crusca di frumento ⁽¹⁾	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa	Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.25	Germe di frumento	Sottoprodotto della molitura a secco costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.26	Glutine di frumento	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina grezza
1.27	Farina glutinata di frumento	Sottoprodotto dell'amideria di frumento. È costituito da crusca e glutine cui possono essere aggiunti componenti dell'acqua di macerazione ed una piccola quantità di germi, dai quali è stato estratto l'olio	Proteina grezza Amido
1.28	Amido di frumento	Amido di frumento tecnicamente puro	Amido
1.29	Spelta	Grani di spelta <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum diocum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i>	
1.30	Triticale	Grani dell'ibrido <i>Triticum X Secale</i>	
1.31	Granturco	Semi di <i>Zea mays</i> L.	
1.32	Farinetta di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa	Fibra grezza
1.33	Crusca di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa	Fibra grezza
1.34	Pannello di germe di granturco	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.35	Farina di estrazione di germe di granturco	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina grezza
1.36	Farina glutinata di granturco ⁽²⁾ (trebbie di granturco arricchite)	Sottoprodotto dell'amideria di granturco. È costituito da crusca e glutine cui possono essere aggiunti componenti dell'acqua di macerazione ed una piccola quantità di germi, desoleati	Proteina grezza Amido
1.37	Glutine di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina grezza
1.38	Amido di granturco	Amido di granturco tecnicamente puro	
1.39	Amido di granturco pregelatinizzato ⁽³⁾	Amido di granturco trattato termicamente, avente la proprietà di gonfiarsi notevolmente a contatto con acqua fredda	Amido

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.40	Radichette di malto	Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati	Proteina grezza
1.41	Borlande (trebbie) essiccate di birreria	Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio e di altri prodotti amilacei	Proteina grezza
1.42	Borlande (trebbie) essiccate di distilleria	Sottoprodotto della distillazione dell'alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati	Proteina grezza
1.43	Borlande scure di distilleria ⁽⁴⁾	Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione	Proteina grezza

⁽¹⁾ Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina» oppure la denominazione può essere sostituita da una corrispondente.

⁽²⁾ Tale denominazione può essere sostituita da «corn gluten feed».

⁽³⁾ Tale denominazione può essere sostituita da «amido di granturco estruso».

⁽⁴⁾ Tale denominazione può essere sostituita da «borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria».

2. SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.01	Pannello di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati <i>Arachis hypogaea</i> L. e altre specie di <i>Arachis</i> (tenore massimo di cellulosa greggia: 16 % sulla sostanza secca)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.02	Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia: 16 % sulla sostanza secca)	Proteina grezza Fibra grezza
2.03	Pannello di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.04	Farina di estrazione di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati	Proteina grezza Fibra grezza
2.05	Seme di colza ⁽¹⁾	Semi di colza della specie <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, <i>Brassica napus</i> L. Var. <i>Glauca</i> (Roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, <i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94 %)	
2.06	Pannello di colza ⁽¹⁾	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza (purezza botanica minima: 94 %)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.07	Farina di estrazione di colza ⁽¹⁾	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94 %)	Proteina grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.08	Corteccia di colza	Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza	Fibra grezza
2.09	Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo <i>Carthamus tinctorius</i> L. parzialmente decorticati	Proteina grezza Fibra grezza
2.10	Pannello di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibre grezze
2.11	Farina di estrazione di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco	Proteina grezza
2.12	Pannello di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey (<i>Elaeis melanococca</i> auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.13	Farina di estrazione di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso	Proteina grezza Fibra grezza
2.14	(Semi di) soia, tostata	Semi di soia <i>Glycine max.</i> L. Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico	
2.15	Farina di estrazione (di semi) di soia, tostata e ricostituita	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico (tenore massimo di cellulosa greggia sulla sostanza secca: 8%)	Proteina grezza
2.16	Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico	Proteina grezza Fibra grezza
2.17	Concentrato proteico (di semi) di soia	Sottoprodotto ottenuto dai semi di soia decorticati privati del grasso	Proteina grezza
2.18	Olio (di semi) di soia	Olio ottenuto dai semi di soia	
2.19	Corteccia (di semi) di soia	Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia	Fibra grezza
2.20	Semi di cotone	Semi di cotone <i>Gossypium</i> ssp. privati delle fibre	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.21	Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia del 22,5% sulla sostanza secca)	Proteina grezza Fibra grezza
2.22	Pannello di cotone	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.23	Pannello di neuk	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk <i>Guizotia abyssinica</i> (Lf) Cass. (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,4%)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.24	Semi di girasole	Semi di girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)	
2.25	Farina di estrazione di girasole	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole	Proteina grezza
2.26	Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia sulla sostanza secca: 27,5%)	Proteina grezza Fibra grezza
2.27	Semi di lino	Semi di lino <i>Linum usitatissimum</i> L. (purezza botanica minima: 93%)	
2.28	Pannello di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di lino (purezza botanica minima: 93%)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.29	Farina di estrazione di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%)	Proteina grezza
2.30	Sansa di oliva	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo <i>Olea europaea</i> L., privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli	Proteina grezza Fibra grezza
2.31	Pannello di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di sesamo <i>Sesamum indicum</i> L. (Ceneri insolubili in HCl: max. 5%)	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.32	Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao <i>Theobroma cacao</i> L.	Proteina grezza

(¹) Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione comunitaria.

3. SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.01	Ceci	Semi di <i>Cicer arietinum</i> L.	
3.02	Farina di estrazione di guar	Sottoprodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Proteina grezza
3.03	Vecciuolo o zirlo	Semi di <i>Ervum ervilia</i> L.	
3.04	Cicerchia (¹)	Semi di <i>Lathyrus sativus</i> L. sottoposti a un adeguato trattamento termico	

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.05	Lenticchie	Semi della <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik	
3.06	Lupini dolci	Semi della specie <i>Lupinus</i> spp., a basso tenore di sostanze amare	
3.07	Fagioli tostati	Semi di <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna</i> spp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossiche	
3.08	Piselli	Semi di <i>Pisum</i> spp.	
3.09	Cruschello di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in minor misura, della pellicola dei semi	Proteina grezza Fibra grezza
3.10	Crusca di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli	Fibra grezza
3.11	Fave e favette	Semi della specie <i>Vicia faba</i> L. ssp., faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.	
3.12	Veccia articolata	Semi della <i>Vicia monanthos</i> Desf.	
3.13	Veccia	Semi della <i>Vicia sativa</i> L. var. sativa e altre varietà	

(¹) Tale denominazione deve essere completata dalla natura del trattamento termico utilizzato.

4. TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
4.01	Polpa di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 3,5 % nella sostanza secca)	Zuccheri totali espressi in saccarosio
4.02	Melasse di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola (tenore massimo di umidità: 25 %)	Zuccheri totali espressi in saccarosio
4.03	Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alla quali sono state aggiunte melasse	Zuccheri totali espressi in saccarosio
4.04	Borlanda di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto della fermentazione delle melasse di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche	Proteina grezza ANP
4.05	Zucchero (di barbabietola) ⁽¹⁾	Zucchero estratto dalla barbabietola da zucchero	Saccarosio

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
4.06	Patata dolce	Tuberi di <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione	Amido
4.07	Manioca	Radici di <i>Manihot esculenta</i> Crantz, sotto qualsiasi presentazione	Amido
4.08	Amido di manioca pregelatinizzato	Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati mediante un appropriato trattamento termico	Amido
4.09	Polpa di patate	Residuo solido della fecola di patate <i>Solanum tuberosum</i> L.	
4.10	Fecola di patate	Fecola di patate tecnicamente pura	Amido
4.11	Proteina di patate	Sottoprodotto essiccato della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola	Proteina grezza

(¹) Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

5. ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
5.01	Carrube	Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo <i>Ceratonia siliqua</i> L., dal quale sono stati tolti i semi	Fibra grezza
5.02	Pastazzo di agrumi	Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi <i>Citrus</i> ssp. durante la produzione del succo di agrumi	Fibra grezza
5.03	Polpa di mele	Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione del succo di mele <i>Malus</i> spp.	Fibra grezza
5.04	Polpa di pomodoro	Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione del succo di pomodoro <i>Solanum lycopersicum</i> Karst	Fibra grezza
5.05	Vinacce	Sottoprodotto della lavorazione dell'uva <i>Vitis vinifera</i> L. ottenuto dopo la spremitura del succo	Fibra grezza
5.06	Vinaccioli d'uva, estratti	Sottoprodotto della lavorazione dell'uva costituito da vinaccioli, estratti, praticamente esenti da altri componenti	Fibra grezza

6. FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
6.01	Farina di erba medica ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago varia</i> Martyn. (purezza botanica minima: 80 %) (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %)	Proteina grezza Fibra grezza
6.02	Residuo di erba medica	Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la produzione del succo di erba medica	Proteina grezza
6.03	Concentrato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine	Carotene Proteina grezza
6.04	Farina di trifoglio ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione del trifoglio giovane <i>Trifolium</i> spp. (purezza botanica minima: 80 %) (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %)	Proteina grezza Fibra grezza
6.05	Farina di erba ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di giovani piante da foraggio (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %)	Proteina grezza Fibra grezza
6.06	Paglia di frumento	Paglia di frumento	
6.07	Paglia di cereali trattata ⁽²⁾	Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali	Proteina grezza ANP se trattato con ammoniaca Sodio, se trattato con NaOH

⁽¹⁾ Il termine «farina» può essere sostituito da «formellati». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

⁽²⁾ Tale denominazione deve essere completata dalla natura del trattamento chimico effettuato.

7. ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
7.01	Melasse di canna (da zucchero)	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna <i>Saccharum officinarum</i> L. (Tenore massimo di umidità: 25 %)	Zuccheri totali espressi in saccarosio
7.02	Borlanda di canna (da zucchero)	Sottoprodotto ottenuto per fermentazione delle melasse di canna da zucchero nella produzione di alcoli, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche	Proteine grezze ANP
7.03	Zucchero (di canna) ⁽¹⁾	Zucchero estratto dalla canna da zucchero	Saccarosio
7.04	Farina di alghe marine	Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio	Ceneri grezze

⁽¹⁾ Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

8. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
8.01	Latte scremato in polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso	Proteina grezza
8.02	Latticello di polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Lattosio
8.03	Siero di latte in polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, «quark» e caseina o da procedimenti analoghi	Proteina grezza Lattosio
8.04	Siero di latte in polvere parzialmente delattosato	Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio	Proteina grezza Lattosio
8.05	Proteina di siero di latte in polvere ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico	Proteina grezza
8.06	Caseina in polvere	Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame	Proteina grezza
8.07	Lattosio in polvere	Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento	Lattosio

⁽¹⁾ Tale denominazione può essere sostituita da «albumina di latte in polvere».

9. PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
9.01	Farina di carne ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente (tenore minimo di proteina greggia: 50% sulla sostanza secca) (Ceneri insolubili in HCl: max. 2,2%)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
9.02	Farina di carne ed ossa ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da pelo, setole, piume, corna e zoccoli, nonché dal contenuto dell'apparato digerente	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
9.03	Farina di ossa	Prodotto ottenuto dall'essiccamento, dal riscaldamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in gran parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente	Proteina grezza Ceneri grezze

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
9.04	Ciccioli di carne	Prodotti residui della fabbricazione del sego e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
9.05	Scarti della macellazione del pollame ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione degli scarti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,3 %)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
9.06	Farina di piume idrolizzate	Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame (Ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %)	Proteina grezza
9.07	Farina di sangue	Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee	Proteina grezza
9.08	Grassi animali	Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo	

⁽¹⁾ I prodotti contenenti oltre il 13 % di sostanze grasse sulla sostanza secca devono essere denominati «ricchi di sostanze grasse».

10. PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
10.01	Farina di pesce ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state raggiunte le parti solubili del pesce (Ceneri insolubili in HCl: max. 2,2 %)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze
10.02	Solubili di pesce concentrato	Prodotto stabilizzato costituito da succo ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, dal quale è stata rimossa la maggior parte dell'olio e parte dell'acqua	Proteina grezza
10.03	Olio di pesce	Olio ottenuto dal pesce	
10.04	Olio di pesce raffinato, idrogenato	Olio ottenuto dal pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione	Indice di iodio

⁽¹⁾ I prodotti contenenti oltre il 75 % di proteina grezza sulla sostanza secca possono essere denominati «ad alto tenore proteico».

11. MINERALI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
11.01	Carbonato di calcio ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida (Ceneri insolubili in HCl: max. 5 %)	Calcio Ceneri insolubili in HCl
11.02	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio	Calcio Magnesio
11.03	Alghe marine calcaree (maërl)	Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli (Ceneri insolubili in HCl: max. 5 %)	Calcio Ceneri insolubili in HCl
11.04	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO)	Magnesio
11.05	Kieserite	Solfato di magnesio naturale (MgSO ₄ ·H ₂ O)	Magnesio
11.06	Fosfato bicalcico ⁽²⁾	Idrogenortofosfato di calcio precipitato proveniente da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO ₄ ·xH ₂ O)	Calcio Fosforo totale
11.07	Fosfato monocalcico-bicalcico	Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico	Fosforo totale Calcio
11.08	Fosfato naturale defluorato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati	Fosforo totale Calcio
11.09	Farina di ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate	Fosforo totale Calcio
11.10	Fosfato monocalcico	Bis(diidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·xH ₂ O]	Fosforo totale Calcio
11.11	Fosfato di calcio e di magnesio	Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro	Magnesio Fosforo totale
11.12	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH ₄ H ₂ PO ₄)	Azoto totale Fosforo totale
11.13	Cloruro di sodio ⁽¹⁾	Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino	Sodio
11.14	Propionato di magnesio	Propionato di magnesio tecnicamente puro	Magnesio

⁽¹⁾ L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può esservi aggiunta.

⁽²⁾ Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione.

12. VARI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
12.01	Residui della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare	Sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di biscotti, torte, pane o pasta alimentare	Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
12.02	Residui di pasticceria	Sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di cioccolato, dolci e altri prodotti di pasticceria	Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
12.03	Acidi grassi	Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate	Sostanze grasse grezze
12.04	Sali di acidi grassi ⁽¹⁾	Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio	Sostanze grasse grezze Ca (o Na o K, a seconda del caso)

⁽¹⁾ Tale denominazione può essere completata dall'indicazione del sale.

PARTE C

Disposizioni relative alla dichiarazione di taluni componenti di materie prime per mangimi non elencate

Per le materie prime per mangimi immesse in circolazione e non elencate nella parte B del presente allegato, è prescritta la dichiarazione obbligatoria dei componenti indicati nella colonna 2 qui in appresso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Categoria di materie prime	Dichiarazioni obbligatorie
1	2
Cereali	
Prodotti e sottoprodotti di cereali	Amido, se superiore al 20% Proteina grezza, se superiore al 10% Sostanze grasse grezze, se superiori al 5% Fibra grezza
Semi oleosi, frutti oleosi	
Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, frutti oleosi	Proteina grezza Sostanze grasse grezze, se superiori al 5% Fibra grezza
Semi di leguminose	
Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose	Proteina grezza Fibra grezza
Tuberi, radici	
Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici	Amido Fibra grezza
Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Fibra grezza Zuccheri totali espressi in saccarosio

Categoria di materie prime	Dichiarazioni obbligatorie
1	2
Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza Fibra grezza
Foraggi e foraggi grossolani	Proteina grezza Fibra grezza
Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza Fibra grezza
Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Proteina grezza Fibra grezza Zuccheri totali espressi in saccarosio
Prodotti lattiero-caseari	Proteina grezza
Prodotti lattiero-caseari ad elevato tenore di lattosio	Proteina grezza Lattosio
Prodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se superiore al 10 % Sostanze grasse grezze, se superiori al 5 %
Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se superiore al 10 % Sostanze grasse grezze, se superiori al 5 %
Minerali	Sostanze minerali pertinenti
Vari	Proteina grezza, se superiore al 10 % Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se superiori al 10 % Amido, se superiore al 30 % Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se superiori al 10 %